



**EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME**

**PRIMA SEZIONE**

**CAUSA TESTIMONI DI GEOVA DI MOSCA c. RUSSIA**  
*(Ricorso n. 302/02)*

**SENTENZA**

**STRASBURGO**

**10 giugno 2010**

*Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire alcune modifiche formali.*

[Traduzione non ufficiale dall'originale inglese]



**Nella causa Testimoni di Geova di Mosca c. Russia,**

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Christos Rozakis, *Presidente*,  
Nina Vajic,  
Anatoly Kovler,  
Khanlar Hajiyeu,  
Dean Spielmann,  
Sverre Erik Jebens,  
George Nicolaou, *giudici*,  
e Soren Nielsen, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2010,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

**PROCEDURA**

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 302/02) proposto contro la Federazione Russa con cui la comunità religiosa dei Testimoni di Geova di Mosca e quattro cittadini russi sottoelencati ("i ricorrenti") hanno adito la Corte il 26 ottobre 2001 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti sono stati rappresentati da R. Daniel, avvocato del Foro d'Inghilterra e Galles, G. Krylova e A. Leontyev, avvocati russi che esercitano rispettivamente a Mosca e a San Pietroburgo, e da J. Burns, del Foro Canadese. Il Governo russo ("il Governo") è stato rappresentato da P. Laptev, già Rappresentante della Federazione Russa presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

3. I ricorrenti lamentavano, in particolare, la violazione dei loro diritti alla libertà di religione e di associazione, a un'udienza entro termini ragionevoli, oltre che la violazione del divieto di discriminazione.

4. Il 5 giugno 2003 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Le parti hanno presentato le loro osservazioni.

5. Il 6 gennaio 2005 la Corte ha rivolto ulteriori domande alle parti. Ha deciso inoltre di esaminare contestualmente merito e ricevibilità del ricorso (Articolo 29 § 3).

6. La corte ha deciso, dopo aver sentito le parti, che non era necessaria un'udienza.

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

#### A. I ricorrenti

7. Il primo ricorrente è la comunità religiosa dei Testimoni di Geova di Mosca (“la comunità ricorrente”) fondata nel 1992. Gli altri ricorrenti sono membri di tale comunità. Tutti loro vivono a Mosca.

8. Il secondo ricorrente è il sig. Ivan Stepanovich Chaykovskiy, nato nel 1955. Fa parte dei Testimoni di Geova dal 1977 ed è un anziano della comunità.

9. Il terzo ricorrente, il sig. Igor Vasilievich Denisov, è nato nel 1961. È membro della comunità ricorrente dal 1993.

10. Il quarto ricorrente, il sig. Stepan Vasilievich Levitskiy, è nato nel 1925. Subì due condanne durante l’epoca sovietica, nel 1957 e nel 1980, per la distribuzione di pubblicazioni religiose dei Testimoni di Geova, e fu riabilitato ufficialmente nel 1992 in quanto vittima di persecuzione religiosa.

11. Il quinto ricorrente, il sig. Oleg Nikolaevich Marchenko, è nato nel 1965. È un Testimone di Geova di terza generazione i cui nonni furono esiliati in Siberia nel 1951 a seguito dell’ordine di deportare i Testimoni di Geova.

#### B. I Testimoni di Geova in Russia

12. I Testimoni di Geova sono presenti in Russia dal 1891. Furono messi al bando subito dopo la Rivoluzione Russa del 1917 e perseguitati nell’Unione Sovietica.

13. A seguito dell’entrata in vigore, nel 1990, della Legge URSS sulla Libertà di Coscienza e sulle Organizzazioni Religiose, il 27 marzo 1991 il Ministero della Giustizia della RSFSR registrò lo Statuto del Centro Amministrativo dell’Organizzazione Religiosa dei Testimoni di Geova nell’URSS.

14. L’11 dicembre 1992 il Ministero della Giustizia della Federazione Russa registrò lo Statuto del Centro Amministrativo dell’Organizzazione Religiosa Regionale dei Testimoni di Geova.

15. La comunità ricorrente, che è la sezione moscovita dei Testimoni di Geova, il 30 dicembre 1993 ottenne il riconoscimento giuridico dal Dipartimento di Giustizia della Città di Mosca. Secondo il suo Statuto, le finalità della comunità ricorrente erano “la comune professione e diffusione

della [loro] fede e lo svolgimento di attività religiose volte a proclamare il nome di Dio Geova”.

### **C. Indagini giudiziarie sull'attività dei Testimoni di Geova**

16. Nel 1995 il Comitato per la Salvezza dei Giovani dai Culti Totalitari (“il Comitato per la Salvezza”), un’organizzazione non governativa allineata con la Chiesa Ortodossa Russa, denunciò i componenti della direzione della comunità ricorrente alla procura distrettuale di Savyolovskiy a Mosca. In particolare, nell’accusa si sosteneva che i Testimoni di Geova opprimevano gli adepti con esorbitanti quote di partecipazione mettendo le loro famiglie in una situazione economicamente precaria, e che fomentassero odio verso le religioni “tradizionali”.

17. L’11 agosto 1995 la procura rifiutò di aprire un’indagine, non ravvisando alcuna violazione dell’atto costitutivo della comunità, della Costituzione o di altre leggi. Fu anche rilevato che nessun privato cittadino o ente giuridico aveva presentato alcun esposto o denuncia a carico della comunità ricorrente.

18. Nel 1996 il Comitato per la Salvezza presentò una nuova denuncia e fu riaperta un’inchiesta sulla base delle stesse accuse. Il 21 aprile 1997 il pubblico ministero del Distretto Nord di Mosca sospese le indagini. Dopo aver ascoltato diversi Testimoni di Geova e aver effettuato uno studio delle loro pubblicazioni, il pubblico ministero giunse alla conclusione che la comunità ricorrente non era lesiva della salute o dei diritti dei cittadini e non incitava i cittadini a sottrarsi ai propri obblighi civili o a compiere atti contrari all’ordine pubblico.

19. A seguito di una terza denuncia presentata dal Comitato per la Salvezza, il pubblico ministero incaricato di sorvegliare l’applicazione delle leggi sulle relazioni interetniche presso la Procura Generale ordinò che il caso fosse riaperto. Il 15 settembre 1997 un magistrato della procura del Distretto Nord di Mosca sospese nuovamente le indagini. Aveva analizzato in modo approfondito le affermazioni del Comitato per la Salvezza circa la morte di un Testimoni di Geova che aveva rifiutato una trasfusione di sangue e le accuse di allontanamento dalla famiglia di alcuni soggetti a motivo del loro coinvolgimento nelle attività religiose della comunità ricorrente. Il magistrato stabilì che non vi erano prove a sostegno dell’ipotesi secondo cui i dirigenti della comunità ricorrente avrebbero arrecato danno ad altre persone.

20. Il Comitato per la Salvezza presentò una quarta denuncia e le indagini furono riaperte il 28 novembre 1997. La denuncia si basava sulle medesime accuse delle precedenti. Il 28 dicembre 1997 lo stesso magistrato sospese il procedimento per le medesime ragioni delineate nelle sue precedenti decisioni. In particolare, rilevò che “le asserzioni del Comitato per la Salvezza dei Giovani sono impiegate sulla sua viva ostilità verso

questa particolare organizzazione religiosa, ai cui membri [il Comitato] non riconosce la semplice possibilità di esercitare i loro diritti costituzionali a motivo delle loro convinzioni religiose”.

21. Il Comitato per la Salvezza richiese per la quinta volta l’apertura di un’indagine. La Procura della Città di Mosca riaprì il caso, assegnandolo a un altro magistrato in data 20 marzo 1998.

22. Il 13 aprile 1998 il nuovo magistrato, incaricato di occuparsi di casi particolarmente importanti nel Distretto Nord di Mosca, concluse le indagini. Tuttavia, le sue conclusioni sulle accuse sostanzialmente identiche furono diverse dalle precedenti. Concluse che i Testimoni di Geova estraniano gli aderenti dalle loro famiglie, intimidiscono i credenti e controllano la loro mente, e li istigano alla disubbidienza civile e alla discordia religiosa. Il magistrato rilevò che la comunità agiva in violazione della legge russa e internazionale, ma che non poteva essere ravvisato alcun reato penale. Di conseguenza, archiviò il procedimento penale ma raccomandò che la Procura del Distretto Nord di Mosca avviasse un’azione civile nei confronti della comunità ricorrente, chiedendo che fosse sciolta e che le sue attività fossero vietate.

#### **D. Prima serie di procedimenti volti allo scioglimento della comunità ricorrente**

23. Il 23 aprile 1998 il pubblico ministero del Distretto Amministrativo Nord di Mosca avviò una causa civile per ottenere lo scioglimento della comunità ricorrente e la proscrizione delle sue attività. Le accuse sollevate dal pubblico ministero erano le seguenti: (i) istigazione alla discordia religiosa; (ii) coercizione alla distruzione della famiglia; (iii) induzione al suicidio o al rifiuto dell’assistenza medica per motivi religiosi a rischio della salute o della vita del soggetto; (iv) violazione dei diritti e della libertà dei cittadini; e (v) adescamento di adolescenti e minori per indurli a entrare a far parte dell’organizzazione religiosa.

24. Il 29 settembre 1998 prese avvio l’udienza davanti alla Corte Distrettuale di Golovinskiy. Il presidente ammise diversi nuovi testimoni dell’accusa e concesse al Comitato per la Salvezza di costituirsi come parte intervenuta in giudizio in quanto “difende i diritti dei cittadini”, respingendo l’obiezione della difesa.

25. Il 18 novembre 1998 l’udienza fu aggiornata al febbraio 1999 perché il pubblico ministero non era pronto.

26. Il 15 gennaio 1999 il pubblico ministero avviò un’ulteriore causa imperniata sulle stesse accuse e corroborata da riferimenti a citazioni dalle pubblicazioni religiose dei Testimoni di Geova.

27. Il 9 febbraio 1999 il processo riprese. Il giudice riformò la precedente decisione e, su richiesta della difesa, estromise il Comitato per la

Salvezza come terza parte in giudizio. La Corte iniziò ad ascoltare testi e periti.

28. Il 12 marzo 1999 la Corte sospese il processo. Il giudice rilevò che tra le opinioni peritali presentate dalle parti c'erano contraddizioni che non potevano essere risolte, e ordinò che fosse svolto un nuovo studio delle convinzioni religiose della comunità ricorrente. La Corte nominò cinque esperti – due esperti in studi religiosi, due in linguistica e uno in psicologia – e chiese loro di determinare se le pubblicazioni o il materiale dei Testimoni di Geova contenevano elementi di istigazione alla discordia religiosa, coercizione alla distruzione della famiglia o violazioni dei diritti e della libertà dei cittadini. Il materiale di riferimento per lo studio includeva due volumi di prove raccolte durante il procedimento civile, pubblicazioni e documenti dei Testimoni di Geova e la Traduzione Sinodale della Bibbia.

29. Il 4 ottobre 2000 i cinque esperti avevano completato la perizia. Il 9 febbraio 2001 il processo riprese e il 15 luglio 2001 la Corte Distrettuale emise la sentenza.

30. La Corte Distrettuale di Golovinskiy ascoltò oltre quaranta testimoni e periti ed esaminò pubblicazioni e altro materiale religioso. Analizzò attentamente la perizia dei consulenti nominati dalla corte e ascoltò la loro testimonianza. Quattro periti sostenevano, con una relazione di quindici pagine, le asserzioni del pubblico ministero, mentre il quinto esperto produsse una relazione di 139 pagine a confutazione delle accuse. La corte osservò che quest'ultimo era l'unico perito ad aver menzionato che “i Testimoni di Geova svolgono la loro opera di predicazione in diversi paesi”, mentre gli altri quattro “confermarono di non aver esaminato nessun membro del gruppo indicato [i Testimoni di Geova o i potenziali membri dei Testimoni di Geova]”. Quanto alle conclusioni dei quattro periti, la corte disse inoltre:

“Tuttavia, nessuno dei periti, nemmeno ... lo psicologo, è riuscito a spiegare alla Corte su quale informazione o ricerca oggettiva si basano le loro conclusioni in merito all'influenza delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova sulle percezioni delle persone.

Si tratta della mera valutazione da parte dei periti di questa particolare organizzazione religiosa, e non è sostenuta da alcuna prova fattuale che dimostri istigazione alla discordia religiosa, lesione della personalità, dei diritti e delle libertà dei cittadini, ecc.”

31. La Corte Distrettuale si riferì inoltre alle conclusioni tratte da una perizia del 15 aprile 1999 eseguita dal Collegio Peritale per le Perizie Statali degli Studi Religiosi presso il Ministero della Giustizia. La perizia, svolta su richiesta del Ministero della Giustizia allo scopo di concedere di nuovo il riconoscimento giuridico al Centro Amministrativo dei Testimoni di Geova in Russia, concluse, pur con qualche piccola riserva riguardo alle emotrasfusioni, che gli insegnamenti dei Testimoni di Geova non sono lesivi dei cittadini. La Corte tenne pure conto del fatto che negli anni 1998-

2000 oltre 350 enti religiosi dei Testimoni di Geova avevano ottenuto il riconoscimento statale in altre regioni della Russia.

32. La Corte Distrettuale valutò le accuse mosse dal pubblico ministero e ritenne che nessuna di esse era fondata su alcun fatto oggettivamente verificabile. Nell'esaminare le dichiarazioni dei testimoni chiamati a deporre per sostenere l'accusa secondo cui vi era una coercizione alla distruzione delle famiglie, la Corte ha stabilito che "tali testimonianze non sono altro che l'espressione della posizione assunta dagli altri familiari quando un componente della famiglia diventa Testimone di Geova e quando ciò è considerato inaccettabile dal punto di vista dei parenti".

33. La Corte Distrettuale determinò che anche le altre accuse erano prive di fondamento:

"L'accusa ha mancato di addurre, né la Corte ha rilevato, fatti indicanti deliberata istigazione alla discordia religiosa, discriminazione, ostilità o violenza, coercizione alla distruzione della famiglia, lesione della personalità, dei diritti e delle libertà dei cittadini...

... La Corte è pervenuta alla conclusione che non ci sono basi per sciogliere la comunità religiosa dei Testimoni di Geova a Mosca e vietarne le attività, dal momento che non è stato appurato che questa comunità a Mosca violi la Costituzione o le leggi russe, istighi alla discordia religiosa, costringa alla distruzione della famiglia, violi la personalità, i diritti o le libertà dei cittadini, induca al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica per motivi religiosi a rischio della salute o della vita del soggetto".

34. Su istanza di appello presentata dall'accusa, il 30 maggio 2001 il Tribunale di Mosca cassò la sentenza del 15 luglio 2001 e dispose che il caso fosse esaminato *ex novo* da un altro collegio giudicante. Il Tribunale dichiarò che la Corte Distrettuale non aveva soppesato accuratamente le circostanze e che avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica per chiarire le discordanze esistenti tra le opinioni dei periti.

#### **E. Tentativi della comunità ricorrente di riottenere il riconoscimento giuridico**

35. Il 1° ottobre 1997 entrò in vigore la nuova Legge su Libertà di Coscienza e Associazioni Religiose ("la Legge sulle Religioni"). Essa richiedeva che tutte le associazioni religiose a cui in precedenza era stato riconosciuto lo status di entità giuridica conformassero il proprio statuto alla Legge e richiedessero un nuovo riconoscimento al Dipartimento di Giustizia competente.

36. Il 29 aprile 1999 il Ministero della Giustizia della Federazione Russa riconobbe nuovamente il Centro Amministrativo dell'Organizzazione Religiosa dei Testimoni di Geova in Russia come organizzazione religiosa centralizzata.



37. Il 20 ottobre 1999 la comunità ricorrente presentò la prima istanza per riottenere il riconoscimento giuridico al Dipartimento di Giustizia di Mosca. Il 17 novembre 1999 il Dipartimento di Giustizia di Mosca rifiutò di prendere in esame l'istanza sostenendo che mancavano alcuni documenti, ma senza precisare quali.

38. Il 7 dicembre 1999 e il 29 maggio 2000 furono presentate una seconda e una terza istanza, ambedue respinte dal Dipartimento di Giustizia di Mosca per le stesse ragioni della prima.

39. Il 16 ottobre 2000 l'autore della seconda istanza, il sig. Chaykovskiy, inviò al Dipartimento di Giustizia di Mosca una richiesta scritta, chiedendo di sapere quali documenti mancavano. Lo stesso giorno citò in giudizio il Dipartimento di Giustizia di Mosca davanti alla Corte del Distretto di Presnenskiy, a Mosca, chiedendo che la Corte ordinasse al Dipartimento di Giustizia di Mosca di considerare la terza istanza. La Corte fissò un'udienza per il 22 novembre 2000 e richiese che il Dipartimento di Giustizia di Mosca si pronunciasse entro il 23 ottobre 2000.

40. Il 23 ottobre 2000 il vicedirettore del Dipartimento di Giustizia di Mosca informò che la comunità ricorrente non aveva allegato alla documentazione lo statuto e il certificato di riconoscimento giuridico originali del 1993. Informò inoltre gli istanti che non era obbligato legalmente a precisare quali documenti mancassero.

41. Il 25 ottobre 2000 gli istanti presentarono una quarta istanza, la quale includeva lo statuto e il certificato di riconoscimento giuridico originali. Il 24 novembre 2000 il Dipartimento di Giustizia di Mosca emise il primo rifiuto formale dell'istanza di riottenimento del riconoscimento giuridico. Fece riferimento a due espressioni nella documentazione presentata che erano formulate in un modo considerato scorretto: la comunità di Mosca aveva "adottato", anziché "approvato", il proprio statuto, e l'organizzazione aveva indicato il solo "domicilio legale" e non la "località".

42. Il 12 dicembre 2000 fu presentata una quinta istanza, in cui venivano usate le due espressioni richieste. Questa fu l'ultima istanza, dato che il 31 dicembre 2000 scaddero i termini per la presentazione delle istanze per il riottenimento del riconoscimento giuridico.

43. Il 12 gennaio 2001 il Dipartimento di Giustizia di Mosca emise il secondo rifiuto formale, riferito alla quinta istanza. Questo rifiuto era motivato dal fatto che presso la Corte del Distretto moscovita di Golovinskiy era pendente un procedimento per lo scioglimento della comunità ricorrente e il divieto delle sue attività.

44. L'11 gennaio 2001 il quinto istante, il sig. Marchenko, in qualità di membro e cofondatore della comunità di Mosca, presentò un reclamo presso Corte Distrettuale di Kuzminskiy, a Mosca, contro il primo rifiuto del 24 novembre 2000 del Dipartimento di Giustizia di Mosca. La corte sospese il processo in attesa della decisione della Corte Distrettuale di Presnenskiy.

45. L'11 aprile 2001 il terzo istante, il sig. Denisov, presentò un reclamo presso Corte Distrettuale di Butyrskiy, a Mosca, contro il secondo rifiuto del 12 gennaio 2001 del Dipartimento di Giustizia di Mosca. La Corte chiese informazioni ufficiali alla Corte Distrettuale di Golovinskiy circa il processo di scioglimento della comunità richiedente.

46. Il 14 settembre 2001 la Corte Distrettuale di Kuzminskiy (Mosca) respinse il reclamo presentato dal quinto istante, sostenendo che il rifiuto del nuovo riconoscimento costituiva una restrizione dei diritti della comunità moscovita, e non dei diritti individuali del quinto istante stesso. Il 10 dicembre 2001 questa decisione fu confermata in appello dal Tribunale di Mosca.

47. Il 12 ottobre 2001 la Corte Distrettuale di Butyrskiy (Mosca) respinse il reclamo del terzo istante. La Corte dichiarò che, in base alla sezione 27 § 3 della Legge sulle Religioni, il riconoscimento giuridico non può essere nuovamente concesso alle organizzazioni che potrebbero essere sciolte o vietate in base alla sezione 14 della Legge sulle Religioni. La corte aggiunse che i diritti religiosi del terzo istante non erano limitati dal rifiuto, il quale aveva conseguenze unicamente legali sulla comunità moscovita in quanto ente giuridico. Il 20 febbraio 2002 questa decisione fu confermata in appello dal Tribunale di Mosca.

48. Il 16 agosto 2002 la Corte Distrettuale di Presnenskiy (Mosca) ammise parzialmente la causa. La corte sostenne che il Dipartimento di Giustizia di Mosca aveva erroneamente richiesto i documenti originali di cui aveva copia in archivio. Dichiarò che il riferimento del Dipartimento di Giustizia di Mosca al procedimento pendente presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy era inammissibile, poiché questa ragione addotta davanti alla Corte non era mai stata fornita quale ragione per i precedenti rifiuti. La corte dichiarò illegali i rifiuti opposti dal Dipartimento di Giustizia di Mosca ma non ordinò di rinnovare il riconoscimento giuridico della comunità ricorrente; questo a motivo del fatto che erano stati creati dei nuovi moduli che le organizzazioni religiose dovevano usare per presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica, e la comunità ricorrente doveva presentare istanza d'accapo.

49. La comunità ricorrente presentò appello, e il 2 dicembre 2002 il Tribunale di Mosca confermò la sentenza del 16 agosto 2002. Dichiarò che l'istanza per l'ottenimento del riconoscimento giuridico non poteva essere presa in considerazione, non solo a motivo della nuova modulistica recentemente introdotta, ma anche a motivo del processo pendente presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy.

## **F. La seconda serie di procedimenti volti allo scioglimento della comunità ricorrente**

50. Il 30 ottobre 2001, presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy, con un nuovo presidente, iniziò una nuova serie di procedimenti. Il 9 novembre 2001 l'udienza fu aggiornata.

51. A seguito dell'aggiornamento, la comunità dei Testimoni di Geova a Mosca raccolse 10.015 firme in una petizione per protestare contro l'asserzione del pubblico ministero, che sosteneva di difendere i diritti dei membri della comunità. Copie della petizione furono inviate alla Corte Distrettuale, al Presidente e al Procuratore Generale della Federazione Russa.

52. In una data imprecisata del 2001 la Corte Distrettuale ordinò una nuova perizia psico-linguistica delle pubblicazioni e delle dottrine della comunità ricorrente. Il giudizio fu sospeso fino al completamento di tale perizia.

53. Il 22 gennaio 2004 lo studio fu completato e i risultati furono messi a disposizione della corte.

54. Dopo diverse udienze, il 26 marzo 2004 la Corte Distrettuale di Golovinskiy (Mosca) decise di accogliere le richieste dell'accusa, di sciogliere la comunità ricorrente e vietarne in modo permanente l'attività.

55. La Corte Distrettuale ritenne la comunità ricorrente colpevole di indurre dei minori a entrare a far parte di associazioni religiose contro la loro volontà e senza il consenso dei genitori (sezione 3 § 5 della Legge sulle Religioni) e di costringere delle persone a rovinare la propria famiglia, violare la personalità, i diritti e le libertà dei cittadini; di danneggiare la salute dei cittadini; di indurre al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica per motivi religiosi a rischio della salute o della vita del soggetto; e di incitare i cittadini a sottrarsi ai propri doveri civili (sezione 14 § 2). Tuttavia, la Corte non ritenne la comunità ricorrente responsabile di attività estremiste nella forma dell'incitamento alla discordia religiosa e ai comportamenti violenti (sezione 14 § 2). Analogamente, non trovò prove a sostegno dell'accusa secondo cui la comunità ricorrente aveva raccolto a proprio beneficio donazioni da parte dei suoi membri.

56. Quanto all'accusa di "costrizione a distruggere la famiglia", la Corte Distrettuale si basò sulle dichiarazioni di sette familiari di Testimoni di Geova – cinque dei quali erano membri del Comitato per la Salvezza – che erano scontenti per l'ubbidienza del loro parente alle norme religiose, per la sua partecipazione attiva alla comunità ricorrente e per il suo allontanamento dai familiari non religiosi. Così un marito aveva incolpato la comunità ricorrente del fallimento della sua vita domestica, sostenendo che da quando "sua moglie [era diventata] Testimone di Geova ubbidiva a tutti i loro ordini, lui non poteva parlare di niente con lei, e neanche guardare la TV con lei, visto che aveva qualcosa da dire su tutti, compreso su chi

governa il paese e sulla Chiesa Ortodossa”. Altri testi si lamentavano del fatto che i loro figli adulti, e in un caso la nuora, avevano dedicato meno tempo a occuparsi di familiari anziani perché erano costantemente impegnati con la comunità. La Corte Distrettuale si riferì nuovamente all’opinione prevalente della perizia del 4 ottobre 2000 la quale aveva stabilito che “il materiale stampato dai Testimoni di Geova non costringe direttamente alla distruzione della famiglia, ma applica o incoraggia ad applicare una pressione psicologica diretta che rischia di provocare la distruzione delle famiglie”. Valutando l’opinione del perito dissenziente e i risultati della nuova perizia del 22 gennaio 2004, che non aveva riscontrato alcuna coercizione alla distruzione della famiglia, la Corte Distrettuale affermò che questi esperti avevano limitato la loro indagine alle pubblicazioni dei Testimoni di Geova disponibili al pubblico e non avevano analizzato “l’effettiva attività della comunità di Mosca” o l’applicazione dei comandi e delle raccomandazioni religiose “nella vita reale” e la loro influenza sulle relazioni familiari. La Corte Distrettuale respinse le dichiarazioni dei testimoni della difesa che avevano familiari Testimoni di Geova nonché i risultati di uno studio sociologico condotto dal Dipartimento di Sociologia della Famiglia dell’Università Statale di Mosca su 995 membri della comunità scelti a caso, adducendo la ragione che lo studio aveva riguardato un campione scelto da un elenco fornito dalla comunità stessa e non includeva “nessun caso di scontro nell’ambito di una famiglia, che obiettivamente doveva esistere”.

57. Quanto all’accusa di lesione della personalità, dei diritti e delle libertà dei cittadini, la Corte Distrettuale rilevò innanzitutto una violazione del diritto alla privacy, dato che la comunità ricorrente aveva determinato il luogo e la natura dell’occupazione dei suoi membri, raccomandando un lavoro part time in modo da avere tempo per l’opera di predicazione, vietando di celebrare ricorrenze e compleanni, e richiedendo ai membri la partecipazione alla predicazione di porta in porta, invadendo così anche la privacy altrui. A riprova del tentativo di interferire nella vita privata altrui, la Corte Distrettuale citò il caso del sig. K., che subì una condanna penale per aver malmenato una componente della comunità ricorrente che aveva offerto pubblicazioni religiose alla moglie mentre si trovava nella loro casa. Inoltre, a giudizio della Corte Distrettuale, la comunità ricorrente violava il diritto dei suoi membri di scegliere liberamente la propria occupazione raccomandando che i membri stessi avessero un impiego part time e facessero domanda per prestare servizio come volontari alla Betel, il centro della comunità situato nei pressi di San Pietroburgo, dove avrebbero ricevuto solo un modesto sussidio mensile ma non uno stipendio.

58. La Corte Distrettuale riscontrò anche una violazione del diritto costituzionale di parità tra i genitori in relazione all’allevamento e all’educazione dei figli (Articolo 38 della Costituzione) perché alcuni genitori coinvolgevano i figli nelle attività religiose della comunità

ricorrente senza il permesso dell'altro genitore, non appartenente alla comunità. La corte si basò sul fatto che vi erano cause pendenti in materia di affidamento tra genitori di Mosca in cui la religione era uno dei motivi di contrasto. Rimarcò che, laddove un genitore Testimone era rappresentato nella causa per l'affidamento da un legale assunto dalla comunità, ciò rappresentava "una manifestazione, da parte della comunità stessa, di interesse nell'esito del caso e un'ingerenza nella famiglia e nella vita privata dei suoi membri". La Corte Distrettuale si basò anche sull'opinione espressa da tre psichiatri chiamati dall'accusa a testimoniare, i quali dissero che "l'osservanza letterale dei principi biblici, come fanno i Testimoni di Geova, limita il pensiero autonomo della persona ... e arresta lo sviluppo psicologico". Dal loro punto di vista, un bambino che non celebra le feste diverrebbe un "emarginato" e gli insegnamenti della comunità "impediscono lo sviluppo di sentimenti patriottici e di amore per la patria".

59. La Corte Distrettuale ritenne inoltre che la comunità ricorrente avesse violato il diritto di scegliere liberamente la propria religione ricorrendo a un attivo proselitismo e al "controllo mentale". In base ai periti dell'accusa, i Testimoni di Geova sarebbero differenti dalle religioni tradizionali a causa della "gerarchia teocratica della comunità", del "loro tentativo di inquadrare le famiglie nella vita di una collettività totalitaria non secolare" e della "disciplina militaresca nella vita domestica". La Corte Distrettuale accolse le opinioni dei periti nominati dall'accusa e respinse la perizia, di segno opposto, prodotta dallo psichiatra nominato dalla difesa sulla base di uno studio condotto su 113 membri della comunità, perché "gli intervistati erano stati scelti da un elenco fornito dalle organizzazioni" e perché lo studio "riguardava soltanto membri della comunità, mentre i loro familiari non erano stati esaminati". La Corte Distrettuale, inoltre, considerò le petizioni firmate dai membri della comunità a sostegno della comunità stessa come "una prova della pressione esercitata dalla comunità sui suoi membri".

60. Pronunciandosi riguardo all'accusa di "indurre al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica per motivi religiosi", la Corte Distrettuale ritenne che sotto l'influenza della comunità ricorrente i suoi membri avevano rifiutato trasfusioni di sangue e/o di componenti del sangue anche se in condizioni critiche o in pericolo di vita. Tale conclusione si basava sulle seguenti prove: la proibizione di accettare trasfusioni di sangue contenuta nelle pubblicazioni della comunità ricorrente, la tessera "Niente Sangue" distribuita all'interno della comunità a beneficio dei suoi membri, la testimonianza dei membri della comunità che confermarono di portare con sé tali tessere, l'esistenza di un Comitato di Assistenza Sanitaria nell'ambito della comunità ricorrente e il racconto di pazienti che avevano rifiutato emotrasfusioni per motivi religiosi e il cui rifiuto era stato annotato nella loro cartella clinica. La Corte Distrettuale tenne anche conto di una lettera del Dipartimento per la Tutela della Salute di Mosca che elencava diversi

casi in cui pazienti avevano rifiutato trasfusioni di sangue e, in un caso, avevano rifiutato di far trasfondere un neonato. Sebbene l'esito sanitario di questi casi non fosse indicato, la Corte Distrettuale reputò che la prova del danno alla salute anche di un solo individuo costituisse ragione sufficiente per porre fine alle attività della comunità moscovita. Riferì inoltre il parere di consulenti medici che, pur precisando che la chirurgia senza sangue rappresenta una tendenza della medicina del futuro, nel caso di alcune patologie la trasfusione di sangue o di uno dei suoi componenti è ancora indispensabile. Per concludere, secondo la Corte Distrettuale, la tessera "Niente Sangue" contravveniva al diritto del paziente di prendere da sé decisioni in campo medico delegando tale diritto – nell'eventualità si fosse trovato in stato di incoscienza – al compagno di fede.

61. In merito al danneggiamento della salute dei cittadini, la Corte Distrettuale concluse che, a parte la proibizione delle trasfusioni di sangue, le attività della comunità ricorrente avevano avuto "un'influenza negativa sullo stato mentale e sulla salute mentale degli aderenti". Tale assunto si fondava sulle opinioni di familiari non Testimoni che testimoniarono di aver notato "repentini e negativi cambiamenti di personalità" nei familiari unitisi alla comunità ricorrente e che molti partecipanti alle riunioni religiose dei Testimoni di Geova avevano "pianto" e in seguito lamentato "un colossale sfinimento emotivo".

62. Quanto all'induzione di minori a entrare a far parte dell'associazione religiosa, la Corte Distrettuale determinò, basandosi sulle dichiarazioni di due genitori non Testimoni, che nel caso in cui un genitore Testimone avesse coinvolto il bambino in attività della comunità ricorrente, si configurava una violazione della libertà di coscienza del bambino e del diritto condiviso dai genitori a partecipare all'educazione del bambino.

63. Da ultimo, la Corte Distrettuale concluse che le pubblicazioni della comunità ricorrente incitavano i cittadini a "rifiutare di compiere i propri doveri civili". Questo includeva il rifiuto di servire nell'esercito e di svolgere un servizio alternativo e il promuovere "un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei simboli dello Stato, ovvero la bandiera e l'inno nazionale", oltre che il divieto di celebrare le feste nazionali.

64. La Corte Distrettuale dichiarò che l'ingerenza nei diritti della comunità ricorrente era giustificata, prescritta dalla legge e perseguiva uno scopo legittimo, perché la comunità ricorrente aveva "violato i diritti e le libertà dei cittadini, e le sue attività conducevano alla disgregazione delle famiglie, alla violazione dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini e incoraggiavano a sottrarsi ai propri doveri verso la società ... Tenendo conto che la comunità [ricorrente] violava i diritti costituzionali e le libertà dei cittadini, la proposta di restrizione dei diritti e sospensione delle attività della comunità è giustificata e proporzionata ai suoi importanti obiettivi costituzionali".

65. La comunità ricorrente fu condannata al pagamento delle spese delle perizie del 4 ottobre 2000 e del 22 gennaio 2004 e delle spese sostenute dallo Stato nella somma di 102.000 rubli russi.

66. La comunità ricorrente presentò appello sostenendo, in particolare, che tale interferenza con il suo diritto alla libertà di religione era ingiustificata alla luce degli articoli 9 e 11 della Convenzione. Ha altresì invocato gli articoli 6, 10, 14 e 17 della Convenzione.

67. Il 16 giugno 2004 il Tribunale della Città di Mosca respinse sbrigativamente l'appello e confermò la decisione della Corte Distrettuale di Golovinskiy, sostenendone le ragioni.

### **G. Tessera “Niente Sangue”**

68. La tessera “Niente Sangue” a cui si fa riferimento nei procedimenti è una scheda pieghevole pre-stampata recante sul davanti la scritta “Niente Sangue” in lettere maiuscole e degli spazi bianchi in cui indicare chi contattare in caso di emergenza ed eventuali allergie, malattie o terapie in corso. All'interno si legge:

#### “AVVISO PER IL MEDICO / DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Io sottoscritto, [nome e cognome], redigo queste direttive come dichiarazione ufficiale della mia volontà. Le istruzioni qui indicate riflettono la mia ferma e consapevole decisione.

Dispongo che in nessun caso, neanche quando gli operatori sanitari ritengano che sia indispensabile per la mia salute o sopravvivenza, mi sia praticata una trasfusione di sangue ... Accetto che mi vengano somministrati sostituti del sangue, soluzioni per l'emodiluzione ... e terapie che non prevedono l'uso di sangue.

Con questo documento legale esercito il mio diritto di accettare o rifiutare un trattamento sanitario in base ai miei principi e convinzioni. Sono un Testimone di Geova e dispongo quanto contenuto in queste direttive in osservanza dei precetti biblici ...

Sollevo i medici, gli anestesisti, l'ospedale e il personale sanitario da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dal mio rifiuto di accettare sangue, a patto che mi sia provveduta completa e qualificata assistenza medica alternativa.

Nel caso mi trovassi in stato di incoscienza, la persona indicata sul retro di questo documento [chi contattare in caso di emergenza] può rappresentarmi, agendo in conformità con le direttive qui enunciate.

[Data, firma, indirizzo, numero telefonico e firma di due testimoni].”

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

### A. Costituzione della Federazione Russa

69. L'Articolo 29 garantisce la libertà di religione, incluso il diritto di professare una fede individualmente, collettivamente o di non professarla affatto, di scegliere liberamente, di avere e diffondere credenze religiose e di altro genere e di manifestarle in pratica.

70. L'Articolo 30 sancisce che ogni individuo gode del diritto alla libertà di associazione.

71. L'Articolo 38 sancisce che la maternità, l'infanzia e la famiglia sono protette dallo Stato. I genitori hanno i medesimi diritti e doveri riguardo alla cura e all'educazione della prole.

### B. La Legge sulle Religioni

72. Il 1° ottobre 1997 è entrata in vigore la Legge Federale su Libertà di Coscienza e Associazioni Religiose (n. 125-FZ del 26 settembre 1997 – “la Legge sulle Religioni”).

73. La Legge sulle Religioni vieta il coinvolgimento di minori in associazioni religiose, come pure l'educazione religiosa dei minori contro la loro volontà e senza il consenso dei loro genitori o tutori (sezione 3 § 5).

74. Gli statuti delle organizzazioni religiose fondate prima dell'entrata in vigore della Legge sulle Religioni dovevano essere emendati in conformità alla Legge e presentati per riottenere il riconoscimento giuridico. Fino al loro emendamento, gli statuti rimanevano validi nelle parti in cui non contraddicevano i termini della Legge (sezione 27 § 3). Le organizzazioni religiose dovevano richiedere nuovamente il riconoscimento giuridico entro il 31 dicembre 2000 (sezione 27 § 4, ed emendamenti successivi).

75. L'elenco dei documenti richiesti per la presentazione della domanda era contenuto nella sezione 11 § 5 e leggeva come segue:

- “ — domanda per il riconoscimento;
- elenco dei fondatori dell'organizzazione religiosa indicante la loro nazionalità, luogo di residenza e data di nascita;
- statuto associativo dell'organizzazione religiosa;
- verbali dell'assemblea costituente;
- ...
- informazioni circa l'indirizzo (località) del gruppo dirigente dell'organizzazione religiosa attraverso cui tenersi in contatto con l'organizzazione religiosa ...”



76. La Sezione 12 § 1 stabilisce che il nuovo riconoscimento giuridico di un'organizzazione religiosa può essere rifiutato se:

“ — gli scopi e le attività dell'organizzazione religiosa sono in contrasto con la Costituzione o le Leggi Russe, in riferimento a specifiche disposizioni di legge;

— non viene riconosciuta la natura religiosa dell'organizzazione;

— lo statuto associativo o altra documentazione fornita non è in armonia con la legislazione russa o contiene informazioni inaccurate;

— un'altra organizzazione religiosa con lo stesso nome ha già ottenuto il riconoscimento giuridico;

— il/i fondatore/i non ha/hanno capacità di agire”.

77. La sezione 14 § 2 (emendata il 29 giugno 2004) stabilisce che ci sono motivi per sciogliere un'organizzazione religiosa attraverso un provvedimento giudiziario e vietarne le attività nei seguenti casi:

“ — violazione della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico;

— azioni volte a intraprendere attività estremiste;

— coercizione alla distruzione del nucleo familiare;

— lesione della personalità, dei diritti e delle libertà dei cittadini;

— danneggiamento, stabilito secondo la legge, della moralità o della salute dei cittadini, anche attraverso l'impiego di sostanze psicoattive, ipnosi, o con azioni depravate o comunque illecite in relazione ad attività religiose;

— induzione al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica per motivi religiosi, con pericolo per la salute o la vita del soggetto;

— impedimento a ricevere l'istruzione obbligatoria;

— coercizione dei membri e degli aderenti di un'associazione religiosa e altre persone ad alienare i propri beni a beneficio dell'associazione religiosa;

— impedimento di un cittadino a lasciare un'associazione religiosa con minacce alla sua vita, salute, proprietà, se la minaccia può essere effettivamente concretizzata, o con l'esercizio della forza o perpetrando altre azioni illecite;

— incitamento dei cittadini a sottrarsi ai propri doveri civili prescritti dalla legge o a commettere altri atti illeciti”.

78. La sezione 27 § 3 stabilisce che la richiesta di riottenimento del riconoscimento giuridico debba essere respinta qualora ci siano motivazioni valide per sciogliere l'organizzazione religiosa e vietarne le attività ex sezione 14 § 2.

79. Ai sensi della Legge sulle Religioni, i diritti sottoelencati possono essere esercitati solo dalle organizzazioni religiose riconosciute:

- il diritto di costruire e mantenere edifici religiosi e altri luoghi di culto o pellegrinaggio (sezione 16 § 1);
- il diritto di produrre, acquistare, esportare, importare e distribuire pubblicazioni religiose, materiale stampato, audio e video nonché altri articoli religiosi (sezione 17 § 1);
- il diritto di creare organizzazioni interculturali, istituti educativi e mass media (sezione 18 § 2);
- il diritto di costituire e mantenere collegamenti e contatti internazionali per pellegrinaggi, conferenze e così via, come pure di invitare nella Federazione Russa cittadini stranieri (sezione 20 § 1);
- il diritto di proprietà di edifici, appezzamenti di terreno, altri immobili, risorse finanziarie e manufatti religiosi, incluso il diritto di ottenere il trasferimento gratuito di proprietà statali o comunali per scopi religiosi e l'esenzione dagli oneri di legge su tali proprietà (sezione 21 §§ 1-5);
- il diritto di assumere dipendenti (sezione 24).

80. Inoltre, i diritti sottoelencati sono espressamente riservati a organizzazioni religiose riconosciute, con esclusione di altri enti giuridici non religiosi:

- il diritto di istituire aziende per la produzione di pubblicazioni religiose e di articoli per servizi religiosi (sezione 17 § 2);
- il diritto di fondare istituti autorizzati per la formazione professionale di ecclesiastici e personale religioso ausiliario (sezione 19 § 1); e
- il diritto di invitare nella Federazione Russa cittadini stranieri che intendono intraprendere attività religiose professionali, tra cui la predicazione (sezione 20 § 2).

### **C. Principi Fondamentali della Legislazione Russa in materia di Salvaguardia della Salute dei Cittadini (n. 5487-I del 22 luglio 1993)**

81. Un cittadino o il suo legale rappresentante può rifiutare l'assistenza medica o richiedere che si ponga fine alla sua vita, fatte salve le circostanze indicate all'Articolo 34. In tal caso, le possibili conseguenze di tale rifiuto devono essere spiegate in modo comprensibile al cittadino o al suo legale rappresentante. Il rifiuto deve essere annotato nella cartella medica e controfirmato dal cittadino e dal medico specialista (Articolo 33 §§ 1-2).

82. Se i genitori o i tutori di un minore che non ha raggiunto i quindici anni di età rifiutano l'assistenza medica indispensabile per salvare la vita del

minore, l'istituto medico può rivolgersi al tribunale perché salvaguardi gli interessi del minore (Articolo 33 § 3).

83. Si darà assistenza medica senza il consenso della persona implicata qualora quest'ultima soffra di malattie altamente contagiose, gravi disturbi mentali o nel caso essa abbia commesso un reato e sia stato emanato dal giudice l'ordine di somministrargli la terapia (Articolo 34).

## **D. Giurisprudenza pertinente**

### *1. Russia*

84. Il 14 novembre 2000 la Corte Suprema della Repubblica dei Tatari confermò in ultima istanza una sentenza di un tribunale di grado inferiore che aveva respinto la richiesta dell'accusa di sciogliere la locale organizzazione dei Testimoni di Geova. Una delle accuse avanzate dal pubblico ministero a sostegno della sua richiesta era che una madre Testimone aveva rifiutato che a suo figlio fosse somministrata una trasfusione di sangue. La Corte Suprema sottolineò che la madre aveva sì rifiutato la trasfusione di sangue, ma era favorevole all'impiego di sostituti ematici, che erano stati usati efficacemente durante l'intervento chirurgico. Precisò inoltre che gli insegnamenti dei Testimoni di Geova non impongono ai credenti il rifiuto del sangue, ma lasciano che i singoli individui prendano la propria decisione in merito.

### *2. Altre giurisdizioni*

85. Nel 1990 la Corte Suprema dell'Ontario (Canada) confermò la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva ritenuto responsabile un medico per aver trasfuso una paziente in stato di incoscienza che aveva con sé una tessera indicante che era una Testimone di Geova e per motivi religiosi non avrebbe accettato trasfusioni di sangue in nessuna circostanza (*Malette c. Shulman* 72 O.R. 417). Nello specifico la Corte dichiarò quanto segue:

“25 ... I principi di autodeterminazione e di autonomia individuale obbligano a concludere che il paziente può rifiutare trasfusioni di sangue anche se ne possono derivare conseguenze infauste e anche se la decisione è generalmente considerata avventata ... Trasfondere una Testimone di Geova nonostante le sue esplicite istruzioni contrarie violerebbe, a mio avviso, il suo diritto di avere il controllo sul proprio corpo e costituirebbe una mancanza di rispetto per i valori religiosi nel rispetto dei quali essa ha deciso di vivere...

34 Lo Stato è senza dubbio profondamente interessato a difendere e preservare la vita e la salute dei suoi cittadini. È palese che in alcune circostanze questo interesse possa prevalere sul diritto individuale all'autodeterminazione. Ad esempio lo Stato potrebbe, in certi casi, richiedere che i cittadini si sottopongano a determinate procedure sanitarie al fine di eliminare minacce alla salute della collettività ...

35 L'interesse dello Stato a preservare la vita o la salute di una paziente capace deve generalmente cedere il passo al prevalente interesse della paziente a dirigere il corso della propria vita. Come indicato sopra, non vi è alcuna legge che impedisca a un paziente di rinunciare a una terapia necessaria ... Non si può affermare, a mio giudizio, che il riconoscimento del diritto a rifiutare un trattamento sanitario svisciva il valore dell'interesse da parte dello Stato alla vita o alla sacralità della vita. La libertà di scelta individuale e l'autodeterminazione sono in se stesse costituenti fondamentali della vita. Negare all'individuo la libertà di scelta rispetto alla sua assistenza sanitaria può solo diminuire, e non incrementare, il valore della vita ..."

86. Un caso emblematico del 1992 nel Regno Unito riguardava una donna adulta che era stata indotta dalla madre Testimone di Geova a rifiutare trasfusioni di sangue per motivi religiosi (*In re T. (Adult: Refusal of Treatment)* 3 Weekly Law Reports 782 (Court of Appeal)). Lord Donaldson sintetizzò così la sua opinione:

"1. È evidente che ogni adulto ha il diritto e la capacità di decidere se accettare o meno un trattamento sanitario, anche quando un rifiuto potrebbe significare un danno permanente alla sua salute o condurre persino a morte prematura. Oltre a ciò, non è rilevante se le ragioni di tale rifiuto siano razionali o irrazionali, sconosciute o persino inesistenti. E questo nonostante l'intensissimo interesse pubblico nella preservazione della vita e della salute di tutti i cittadini. Comunque, la presunzione della capacità di decidere, che deriva dal fatto che la paziente è adulta, è refutabile..."

5. In alcuni casi i medici devono considerare non solo la capacità del paziente di rifiutare una terapia, ma valutare anche se il rifiuto è stato viziato in quanto prodotto non dalla volontà del paziente, ma dalla volontà di altri. Indipendentemente dal fatto che altri, non importa con quanta veemenza, abbiano cercato di persuadere il paziente a rifiutare, ciò che conta è che in ultima analisi il rifiuto rappresenti la decisione indipendente del paziente. Se, d'altra parte, la sua volontà era stata condizionata, il rifiuto non rappresentava una decisione propriamente detta. In questo contesto la relazione del persuasore con il paziente (per esempio coniuge, genitori, consigliere spirituale) è molto importante, perché alcune relazioni tendono più di altre a prestarsi facilmente a una sopraffazione della volontà indipendente del paziente ..."

87. Nell'ordinamento degli Stati Uniti la dottrina del consenso informato necessario per qualsiasi tipo di trattamento sanitario è stata affermata solidamente già nel 1914, quando il Giudice Cardozo, della Corte d'Appello di New York, la descrisse come segue: "Ogni essere umano adulto e capace di intendere e volere ha il diritto di decidere che cosa debba essere fatto al suo corpo, e un chirurgo che compie un'operazione senza il consenso del paziente si rende colpevole di aggressione" (*Schloendorff c. Society of New York Hospital*, 211 N.Y. 125, 105 N.E. 92). Il logico corollario della dottrina del consenso informato è che il paziente possiede, in linea generale, il diritto di non autorizzare, cioè di rifiutare una terapia (*Cruzan c. Director, MDH*, 497 U.S. 261 (1990)). Nel caso *Fosmire c. Nicoleau* troviamo la seguente sintesi della giurisprudenza pertinente (75 N.Y.2d 218, 551 N.E.2d 77, 551 N.Y.S.2d 876 (1990)):

"Lo Stato ha l'interesse ampiamente riconosciuto di proteggere e preservare la vita dei suoi cittadini. ... È necessario fare una distinzione tra l'interesse dello Stato di

proteggere la vita dei cittadini da danni causati da terzi, e i danni risultanti dalle azioni compiute dall'individuo medesimo (v., *inter alia*, *Public Health Trust c. Wons*, 541 So.2d 96, 98 [Fla.1989, Ehrlich, Ch. J., concurring]). Nel caso in cui la condotta dell'individuo minaccia di danneggiare altri, l'interesse dello Stato è manifesto e ci si aspetta generalmente che lo Stato intervenga. Ma lo Stato raramente agisce per proteggere un individuo da se stesso, suggerendo che l'interesse dello Stato è meno concreto quando il rischio di danneggiamento diretto di terzi è esiguo o assente. Ciò è in armonia con la funzione primaria dello Stato di preservare e favorire la libertà e l'autonomia personale dell'individuo (*Rivers c. Katz*, supra). ... Lo Stato interviene per impedire il suicidio ... ma la semplice rinuncia all'assistenza sanitaria, persino della terapia necessaria, non è considerata atto suicida o indice di incapacità (*Matter of Storar*, supra, 52 N.Y.2d at 377-378, n. 6, 438 N.Y.S.2d 266, 420 N.E.2d 64)".

88. Il diritto dell'individuo a rifiutare trasfusioni di sangue per motivi religiosi e a ottenere un risarcimento qualora la trasfusione fosse somministrata contravvenendo alla volontà del paziente è stato affermato anche da corti di altre giurisdizioni (v. a titolo di esempio *Phillips c. Klerk*, causa n. 19676/82; Corte Suprema del Sudafrica [1983]; *Bahamondez, Marcelo c. Medida Cautelar*, Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina, 6 aprile 1993); Sentenza n. 166/1996 *nel caso di Mr Miguel Angel*, Corte Costituzionale di Spagna, 28 ottobre 1996; *Ms A. ed eredi c. Dr B. e Institute of Medical Science*, causa n. 1998 (O) N. 1081, 1082, 29 febbraio 2000, Corte Suprema del Giappone).

### III. DOCUMENTI PERTINENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

89. La parte pertinente della Relazione della Commissione per il Rispetto degli Obblighi e Impegni degli Stati Membri del Consiglio d'Europa (Comitato di Controllo, doc. 9396, 26 marzo 2002) riferiva in merito al rispetto di obblighi e impegni da parte della Federazione Russa:

“95. La Costituzione Russa tutela la libertà di coscienza e di religione (Articolo 28); l'uguaglianza delle associazioni religiose davanti alla legge e la separazione tra chiesa e stato (Articolo 14), e offre protezione dalla discriminazione per motivi religiosi (Articolo 19). La legge sulla libertà religiosa del dicembre 1990 ha portato una considerevole ripresa delle attività religiose in Russia. Secondo le organizzazioni religiose incontrate a Mosca, questa legge ha aperto una nuova era e ha condotto a una rivitalizzazione delle chiese. È stata sostituita il 26 settembre 1997 da una nuova legge federale sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose. Tale legge è stata oggetto di critiche sia interne che internazionali a motivo del fatto che trascura il principio di uguaglianza delle religioni.

96. ... Nel febbraio 2001 l'Ombudsman per i Diritti Umani, Oleg Mironov, ha pure riconosciuto che molti articoli della legge del 1997 sulla “Libertà di coscienza e le associazioni religiose” non rispettavano gli obblighi internazionali della Russia in materia di diritti umani. A suo avviso, alcune delle sue disposizioni hanno portato alla discriminazione di diverse fedi religiose e vanno pertanto emendate. ...

98. Secondo le norme del Ministero della Giustizia – responsabile dell'esecuzione della legge sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose – le organizzazioni

religiose costituite prima dell'entrata in vigore della legge (26 settembre 1997) dovevano presentare domanda per ottenere nuovamente il riconoscimento giuridico entro il 31 dicembre 2000.

99. La procedura di nuovo riconoscimento fu infine completata il 1° gennaio 2001, dato che la Duma decise di prorogare i termini due volte. Circa 12.000 organizzazioni e gruppi religiosi ottennero il riconoscimento, mentre a solo 200 il riconoscimento fu negato, nella maggioranza dei casi perché non avevano fornito tutta la documentazione richiesta. Molte altre, per svariate ragioni, non erano riuscite a presentare istanza. Il Ministro della Giustizia, il sig. Chaika, respinse categoricamente le accuse secondo cui la Chiesa Ortodossa aveva esercitato pressioni sul Ministero per impedire che alcune organizzazioni religiose ottenessero il riconoscimento. Il sig. Chaika assicurò inoltre che gli esperti del Ministero avevano "esaminato attentamente" lo statuto dell'Esercito della Salvezza e quello dei Testimoni di Geova, ed erano giunti alla conclusione che nulla precludeva a questi ultimi la possibilità di ottenere il riconoscimento a livello federale. ...

101. In effetti, ci furono casi in cui anche se un'organizzazione religiosa aveva riottenuto il riconoscimento giuridico a livello nazionale, le autorità locali posero degli ostacoli. Questo si è verificato specialmente nel caso dei Testimoni di Geova, la cui congregazione a Mosca è stata a lungo oggetto di procedimenti civili e penali mirati ad impedirne le attività.

102. I Testimoni di Geova ottennero il riconoscimento federale nel 1999, e le loro 360 comunità sparse in tutta la Russia hanno pure ottenuto il riconoscimento. Ciò nonostante, la comunità moscovita fu costretta alla totale clandestinità e privata del diritto di possedere proprietà e luoghi di culto. Il processo civile iniziato nel 1995 a Mosca contro i Testimoni di Geova è stato considerato da molti un caso importante per creare un precedente. I co-relatori pensavano che il caso di Mosca fosse chiuso quando il 23 febbraio 2001 fu emessa una sentenza che respingeva le accuse mosse contro i Testimoni di Geova. Invece, il 30 maggio 2001, il Tribunale di Mosca annullò la sentenza e ordinò che la Corte Distrettuale di Golovinskiy esaminasse il caso ancora una volta. Il nuovo processo è iniziato il 30 ottobre 2001. Finché non si giungerà a una sentenza definitiva, i Testimoni di Geova a Mosca non avranno riconoscimento giuridico e non saranno in grado di professare la propria fede senza impedimenti. I co-relatori considerano le lungaggini dell'esame giudiziario di questo caso un esempio di comportamento vessatorio nei confronti di una minoranza religiosa, e reputano che dopo sei anni di procedimenti penali e legali, il processo dovrebbe essere finalmente chiuso".

90. La risoluzione 1277 (2002) in merito al rispetto degli obblighi e impegni da parte della Federazione Russa, adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 23 aprile 2002, dichiarava quanto segue:

"8. Tuttavia, l'Assemblea è preoccupata per i diversi obblighi e importanti impegni in relazione ai quali i cui progressi rimangono insufficienti, e il cui rispetto richiede ulteriori misure da parte delle autorità russe: ...

xiv. l'Assemblea è dolente per il problema dell'Esercito della Salvezza e dei Testimoni di Geova di Mosca, ma accoglie con favore la decisione delle autorità russe di assicurarsi che il problema del trattamento discriminatorio e vessatorio di cui sono oggetto localmente queste comunità religiose venga risolto; ..."

## IN DIRITTO

### I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA CONVENZIONE IN MERITO ALLO SCIoglimento DELLA COMUNITÀ RICORRENTE

91. I ricorrenti sostengono che le sentenze emesse dai tribunali russi, che dispongono lo scioglimento della comunità ricorrente e il divieto delle sue attività, violassero i loro diritti alla libertà di religione, espressione e associazione. L'articolo 9 stabilisce quanto segue:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”.

L'articolo 11 stabilisce quanto segue:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. ...”

#### A. Argomenti delle parti

##### *1. I ricorrenti*

92. I ricorrenti sostengono che non ci fosse alcuna evidenza credibile o attendibile a sostegno dei giudizi avversi emessi dalle corti russe contro la comunità ricorrente. Ogni sentenza era basata unicamente su una valutazione delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova e non vi era indicazione alcuna che qualche membro della comunità fosse stato coartato o indotto a seguire un particolare comportamento. Tutte le pubblicazioni provenivano dalla sede centrale dei Testimoni di Geova ed erano distribuite a livello mondiale in oltre 200 paesi – inclusi quarantacinque degli Stati

membri del Consiglio d'Europa – in 150 lingue locali, pur mantenendo il contenuto originale. Tuttavia, non è stata emessa alcuna condanna sulla base di tali pubblicazioni, né in Russia, né in nessun'altra giurisdizione con ordinamento giuridico simile. Nessuna specifica “azione” della comunità ricorrente è stata discussa durante i procedimenti; ciò nondimeno, non meno di quattordici giornate complete sono state dedicate, durante il processo, esclusivamente alla trattazione delle Sacre Scritture, e la perizia psico-linguistica ordinata dalla Corte conteneva riferimenti a non meno di 205 domande scritturali, molte delle quali sono state lette e trattate durante le udienze.

93. I ricorrenti adducono che lo scioglimento della comunità ricorrente non era “stabilito dalla legge” in quanto le disposizioni pertinenti della Legge sulle Religioni erano imprecise e imprevedibili nella loro applicazione. Non perseguiva uno scopo legittimo, né poneva rimedio a una necessità sociale impellente, ma piuttosto aveva soddisfatto gli interessi della Chiesa Ortodossa Russa e del suo Comitato per la Salvezza. Oltre a ciò, il totale divieto e lo scioglimento di un gruppo di cristiani che professano e praticano il loro culto a Mosca è stato sproporzionato rispetto qualsiasi rischio addotto in riferimento alle loro pubblicazioni, non trovando altresì alcun fondamento in nessun “azione” o “attività” dei ricorrenti.

94. Infine, i ricorrenti evidenziano che il divieto posto sulla comunità ricorrente ha avuto numerose ripercussioni negative sui suoi membri. Sono stati aggrediti e percossi mentre svolgevano il loro ministero cristiano e le autorità non hanno fatto nulla per porvi rimedio; sono rimasti per strada, sotto la pioggia, dopo essere stati chiusi fuori da strutture che avevano preso in affitto per tenervi un'assemblea cristiana; e sono stati costretti a riunirsi nei boschi perché l'uso della sala delle assemblee non era più possibile. Dato che la comunità moscovita è stata privata della sua personalità giuridica, le è stato impedito di costruire o prendere in affitto luoghi di culto e di acquisire, importare e distribuire pubblicazioni religiose, ecc.

## *2. Il Governo*

95. Il Governo sostiene che i Tribunali russi sono giunti alla giustificata conclusione che la comunità ricorrente aveva violato i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini russi, e che il suo operato aveva condotto alla disgregazione delle famiglie ed era collegato all'incitamento a sottrarsi ai propri obblighi civili, quali il servizio militare o il servizio civile alternativo. Gli stessi avevano inoltre appurato che la comunità ricorrente aveva influenzato negativamente la salute mentale di cittadini, raccomandato che svolgessero un lavoro part time e proibito loro di celebrare feste nazionali e compleanni. Minori e adolescenti erano stati coinvolti nella predicazione senza tener conto delle loro vedute e opinioni e senza il permesso dell'altro genitore (non Testimone). Il rifiuto delle trasfusioni di sangue per motivi religiosi aveva portato a gravi conseguenze, come il deterioramento della



salute e l'impossibilità dei sanitari di provvedere assistenza medica. Infine, le pubblicazioni distribuite dalla comunità ricorrente contenevano concetti e idee che indebolivano il rispetto per le altre religioni.

96. Negli argomenti addotti dal Governo, ciò che rendeva i Testimoni di Geova diversi dalle "religioni tradizionali" era la "precipua gerarchia teocratica" della comunità, la "cieca sottomissione" dei membri, l'aspirazione a integrare le famiglie nella vita di un "collettivo totalitario non secolare" e una "disciplina militaresca". Tuttavia, il Governo ha affermato che nel quadro della procedura di scioglimento i tribunali non hanno valutato le dottrine o le vedute dei Testimoni di Geova, ma si sono limitati a valutare se la comunità ricorrente in quanto entità giuridica aveva o meno agito in ottemperanza alle leggi russe e nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui.

97. Il Governo asserisce che l'ingerenza nella forma dello scioglimento della comunità ricorrente era giustificata, prevista dalla legge e aveva perseguito uno scopo legittimo. Si riferisce alla posizione della Corte secondo cui lo Stato ha "il diritto di controllare se un movimento o un'associazione persegue, per fini apparentemente religiosi, attività che nuocciono alla popolazione" (*Manoussakis e altri c. Grecia*, 26 settembre 1996, § 40, *Reports* 1996-IV) e inoltre "può legittimamente reputare necessario prendere provvedimenti volti alla repressione di alcuni stili di condotta ... giudicati incompatibili con il rispetto per la libertà di pensiero, coscienza e religione degli altri" (*Otto-Preminger-Institut c. Austria*, 20 settembre 1994, § 47, *Series A* n. 295-A).

## **B. Sulla ricevibilità**

98. La Corte constata che questo ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'Articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non ricorre nessun altro motivo di irricevibilità. Occorre dunque dichiararlo ricevibile.

## **C. Sul merito**

### *1. Principi generali*

99. La Corte fa riferimento alla consolidata giurisprudenza indicante che, come tutelato nell'Articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è uno dei pilastri su cui poggia una "società democratica" come la concepisce la Convenzione. Essa è, nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi imprescindibili che concorrono a costituire l'identità dei credenti e la loro concezione di vita, ma è anche un valore prezioso per atei, agnostici, scettici e indifferenti. Il pluralismo indissociabile da una società

democratica, conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli, dipende da essa (v. *Metropolitan Church of Bessarabia e altri c. Moldova*, n. 45701/99, § 114, ECHR 2001-XII). Per quanto la libertà religiosa sia primariamente una prerogativa della coscienza individuale, essa implica inoltre, *inter alia*, la libertà di “manifestare la propria religione” individualmente e in privato o in modo collettivo, in pubblico e nella cerchia dei compagni di fede. Essendo le comunità religiose tradizionalmente strutture organizzate, l’Articolo 9 va interpretato alla luce dell’Articolo 11 della Convenzione, il quale tutela la vita associativa dall’ingerenza statale ingiustificata. Visto in tale prospettiva, il diritto dei credenti alla libertà di religione, che include il diritto di manifestare la propria religione collettivamente, racchiude in sé la possibilità che ai credenti sia permesso di associarsi liberamente, senza interventi arbitrari da parte dello Stato. In realtà, l’esistenza autonoma di comunità religiose è indispensabile per il pluralismo in una società democratica ed è perciò una questione basilare che riguarda direttamente la protezione offerta dall’Articolo 9. Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato, come delineato dalla giurisprudenza della Corte, è incompatibile con qualsiasi potere discrezionale da parte dello Stato stesso sulla legittimità delle convinzioni religiose (v. *Metropolitan Church of Bessarabia*, citato sopra, §§ 118 e 123, e *Hasan e Chaush c. Bulgaria* [GC], n. 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI).

100. La Corte ribadisce ulteriormente che il diritto di formare un’associazione è intrinseco nel diritto sancito dall’Articolo 11. La facoltà dei cittadini di formare un ente giuridico in modo tale da operare collettivamente nell’ambito del reciproco interesse è uno degli aspetti più importanti del diritto alla libertà di associazione, e senza di essa tale diritto sarebbe svuotato di ogni significato. Il modo in cui la legislazione nazionale tutela questa libertà e la sua applicazione pratica rivela il livello di democrazia del paese in questione. Di certo gli Stati hanno il diritto di appurare se gli obiettivi e l’attività di un’associazione sono conformi alle norme sancite dalle leggi, ma devono far questo in maniera compatibile con i loro obblighi stabiliti dalla Convenzione e soggetti a controllo da parte degli istituti della Convenzione (v. *Sidiropoulos e altri c. Grecia*, sentenza del 10 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV, § 40). Il potere dello Stato di proteggere le sue istituzioni e i cittadini da associazioni che potrebbero danneggiarli va usato con parsimonia, in quanto le eccezioni alla regola sulla libertà di associazione vanno interpretate rigorosamente e solo ragioni convincenti e pressanti possono giustificare restrizioni a tale libertà. Qualsiasi ingerenza deve corrispondere a una “necessità sociale impellente”; pertanto, il concetto di “necessario” non gode della stessa ampiezza di significato che hanno espressioni come “utile” o “auspicabile” (v. *Gorzelik e altri c. Polonia* [GC], n. 44158/98, §§ 94, 95, 17 febbraio 2004, con ulteriori riferimenti).

## 2. Sull'esistenza di un'ingerenza

101. La Corte rimanda alla costante giurisprudenza indicante che il rifiuto da parte delle autorità interne di concedere il riconoscimento giuridico a un'associazione di individui, religiosa o di altra natura, costituisce un'ingerenza nel diritto alla libertà di associazione (v. *Gorzelik e altri*, citato sopra, § 52 *et passim*, ECHR 2004-I, e *Sidiropoulos e altri*, citato sopra, § 31 *et passim*). A giudizio della Corte, il rifiuto da parte delle autorità di concedere il riconoscimento a un gruppo o la decisione di scioglierlo si ripercuote direttamente sia sul gruppo stesso che sui suoi presidenti, fondatori e singoli membri (v. *Association of Citizens Radko e Paunkovski c. "the former Yugoslav Republic of Macedonia"*, n. 74651/01, § 53, ECHR 2009-... (extracts); *The United Macedonian Organisation Ilinden e altri c. Bulgaria*, n. 59491/00, § 53, 19 gennaio 2006; *Partidul Comunistilor (Nepeceristi) e Ungureanu c. Romania*, n. 46626/99, § 27, 3 febbraio 2005; e *APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria* (dec.), n. 32367/96, 31 agosto 1999). Nei casi in cui era in discussione l'organizzazione di una comunità religiosa, il rifiuto di riconoscerla come entità giuridica è stato pure ritenuto un'ingerenza nel diritto alla libertà di religione ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione, esercitato sia dalla comunità stessa che dai singoli membri (v. *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri*, §§ 79-80, e *Metropolitan Church of Bessarabia e altri*, § 105, entrambi citati sopra). Lo stesso approccio si applicava nei casi in cui un'associazione precedentemente esistente era stata sciolta per decisione delle autorità interne (v. *Association of Citizens Radko e Paunkovski*, citato sopra, e *Tüm Haber Sen e Çınar c. Turchia*, n. 28602/95, §§ 30-32, ECHR 2006-II, e *Refah Partisi (the Welfare Party) e altri c. Turchia* [GC], n. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 50, ECHR 2003-II).

102. La decisione dei tribunali russi di sciogliere la comunità ricorrente e di vietarne le attività ha avuto l'effetto di privarla della personalità giuridica e di proibirle di esercitare i diritti ad essa correlati, tra i quali il diritto di possedere o prendere in affitto proprietà, di avere un conto in banca, di assumere dipendenti, di garantire la tutela legale della comunità, dei suoi membri e dei suoi beni (paragrafo 79 *supra*), diritti che, come la Corte ha coerentemente sostenuto, sono essenziali per l'esercizio del diritto a manifestare la propria religione (v. *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri* § 66 *in fine*, e *Metropolitan Church of Bessarabia e altri*, § 118, entrambi citati sopra, e anche *Koretskyy e altri c. Ucraina*, n. 40269/02, § 40, 3 aprile 2008, e *Canea Catholic Church c. Grecia*, 16 dicembre 1997, §§ 30 e 40-41, *Reports* 1997-VIII). Per giunta, oltre ai diritti summenzionati, normalmente correlati allo status di ente giuridico, la Legge russa sulle Religioni riservava una gamma di diritti alle organizzazioni religiose riconosciute, escludendo espressamente sia i gruppi religiosi non riconosciuti che gli enti giuridici non religiosi (vedi paragrafi

79 e 80 *supra*). I diritti esclusivi delle organizzazioni religiose includevano, in particolare, aspetti fondamentali della pratica religiosa come il diritto di costituire luoghi di culto, il diritto di tenere funzioni religiose in luoghi accessibili al pubblico, il diritto di produrre, ricevere e distribuire pubblicazioni religiose, il diritto di fondare istituti educativi, e il diritto di mantenere contatti per scambi internazionali e conferenze.

103. È pacifico che, a causa delle sentenze emesse dalle corti russe, la comunità ricorrente cessò di esistere come organizzazione religiosa riconosciuta e che i singoli ricorrenti, essendone membri, vennero privati del diritto di manifestare la propria religione collettivamente e di svolgere le attività che sono componenti indispensabili della pratica religiosa. La Corte ritiene che questo integri un'ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione interpretato alla luce dell'Articolo 11.

### 3. Sulla giustificazione dell'ingerenza

104. Tale ingerenza costituiva una violazione degli Articoli 9 e 11 a meno che non fosse “stabilita dalla legge”, non perseguisse uno o più dei fini legittimi tra quelli menzionati al paragrafo 2 di tale disposizione e non fosse “necessaria in una società democratica” per il conseguimento di tali fini (vedi *Refah Partisi (the Welfare Party) e altri c. Turchia* [GC], n. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 51, ECHR 2003-II).

#### (a) Se l'ingerenza era “stabilita dalla legge”

105. L'ingerenza nei diritti dei ricorrenti, che ha portato allo scioglimento della comunità ricorrente e al divieto delle sue attività, era basata sulle disposizioni della sezione 14 della Legge sulle Religioni e compiuta attraverso le sentenze emesse dai tribunali russi. Di conseguenza, la Corte è pronta a riconoscere che era stabilita dalla legge.

#### (b) Se l'ingerenza perseguiva un fine legittimo

106. Stando ai giudizi dei tribunali russi, lo scioglimento della comunità ricorrente e il divieto delle sue attività era necessario per impedire che essa violasse i diritti di altri, recasse danno ai suoi membri, danneggiasse la loro salute e influisse negativamente sul benessere dei bambini.

107. La Corte ribadisce che gli Stati hanno il diritto di controllare se un movimento o un'associazione persegue, per fini apparentemente religiosi, attività dannose per la popolazione o per la pubblica sicurezza (v. *Metropolitan Church of Bessarabia e altri*, citato sopra, § 113, e *Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden c. Bulgaria*, n. 29221/95 e 29225/95, § 84, ECHR 2001-IX). Tenendo conto delle conclusioni dei tribunali interni, la Corte ritiene che l'ingerenza perseguisse il fine legittimo della protezione della salute e dei diritti altrui, elencata nel secondo paragrafo degli Articoli 9 e 11.

(c) **Se l'ingerenza era "necessaria in una società democratica"**

108. La Corte ribadisce che le eccezioni ai diritti di libertà e di associazione vanno interpretate rigorosamente e solo motivi convincenti e pressanti possono giustificare restrizioni a tali libertà. Nell'effettuare l'esame di merito, la Corte non ha il compito di sostituire il proprio modo di vedere a quello delle autorità nazionali pertinenti, ma piuttosto di esaminare le decisioni da esse prese nell'esercizio della loro discrezionalità. Questo non significa che debba limitarsi ad accertare se lo Stato convenuto abbia esercitato la sua discrezionalità ragionevolmente, attentamente e in buona fede; deve valutare l'ingerenza oggetto del ricorso in relazione al caso nella sua interezza, e determinare se essa fosse "proporzionata al fine legittimo perseguito" e se le giustificazioni addotte dalle autorità nazionali siano "pertinenti e sufficienti". Nel far questo, la Corte deve essere persuasa che le autorità nazionali abbiano applicato criteri conformi ai principi racchiusi nella Convenzione e, soprattutto, che esse abbiano basato le loro decisioni su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti (v. *United Communist Party of Turchia e altri c. Turchia*, 30 gennaio 1998, § 47, *Reports* 1998-I, e *Partidul Comunistilor (Nepeceristi) e Ungureanu*, citato sopra, § 49).

(i) *Sulla coercizione alla distruzione della famiglia*

109. Il primo motivo per interdire la comunità ricorrente era l'accusa secondo cui essa aveva costretto le famiglie dei suoi membri a dividersi. I testi dell'accusa avevano incolpato la comunità ricorrente del deterioramento dei loro rapporti con i parenti che erano entrati a far parte della comunità, vivevano secondo i dettami della fede dei Testimoni, si astenevano dal celebrare festività pubbliche e ricorrenze private, e trascorrevano gran parte del loro tempo libero nell'ambito della comunità o con i compagni di fede. La Corte Distrettuale non aveva ammesso un esauriente studio condotto su quasi mille famiglie di Testimoni preparato dalla difesa perché non riferiva di nessun contrasto nelle famiglie di Testimoni, cosa che (ad avviso della Corte Distrettuale) "obiettivamente doveva esistere".

110. La Corte fa notare innanzi tutto che il termine "coercizione" nella sua accezione comune implica un'azione volta a indurre un individuo a fare qualcosa contro la sua volontà, usando in tal senso la forza o le minacce. Le corti interne non hanno fornito esempi di ricorso alla forza o all'intimidazione da parte della comunità ricorrente volto a creare divisione tra i suoi membri e le rispettive famiglie. Nulla indica che la comunità ricorrente abbia, nei confronti degli aderenti, avanzato richieste o posto condizioni alla continuazione dei loro rapporti familiari o, viceversa, abbia avanzato richieste o posto condizioni ai familiari non Testimoni, sotto la minaccia di dividere la loro famiglia. In effetti, i consulenti dell'accusa hanno riconosciuto che il materiale stampato dei Testimoni di Geova non contiene alcuna "diretta induzione alla distruzione della famiglia". Nonostante

obiettassero che “la pressione psicologica diretta” esercitata dalla comunità comportasse il rischio di dividere la famiglia, non sono stati in grado di identificare nessuna vittima di questa presunta pressione psicologica.

111. Traspare inoltre dalle dichiarazioni dei testi che ciò che secondo i tribunali russi costituiva “coercizione alla distruzione della famiglia” era in realtà la frustrazione provata dai familiari non Testimoni in conseguenza alle divergenze sorte in relazione alla maniera in cui i familiari Testimoni avevano deciso di impostare la propria vita in armonia con i precetti religiosi, e il loro crescente isolamento dovuto all’estraneità dalla vita della comunità a cui il familiare Testimone aveva aderito. È risaputo che una vita improntata alla religiosità richiede dai fedeli sia l’osservanza delle regole religiose che la dedizione all’attività religiosa, la quale può assorbire una parte notevole del tempo del credente e assumere in alcuni casi forme estreme quali il monachesimo, comune a molte denominazioni cristiane e, in minor misura, anche al buddismo e all’induismo. Comunque sia, fintanto che la dedizione alla religione è frutto della decisione libera e autonoma del credente, e indipendentemente da quanto tale decisione dispiaccia ai suoi familiari, la conseguente disaffezione non può essere imputata alla religione come se questa fosse la causa di divisione della famiglia. Molto spesso accade l’esatto contrario: è la resistenza dei familiari non religiosi e la loro riluttanza ad accettare e rispettare la libertà relativa del familiare di manifestare e praticare la propria religione ad essere la fonte del conflitto. È vero che di frequente nelle coppie in cui i coniugi appartengono a religioni diverse nascono dei dissapori. Ma questa situazione è comune a tutte le coppie di religione mista e i Testimoni di Geova non fanno eccezione.

112. La Corte non è persuasa che le conclusioni cui sono pervenute le corti interne siano sostenute da prove. La Corte Distrettuale è stata in grado di individuare solo sei esempi di conflitti familiari nell’ambito di famiglie di sette testi, cinque dei quali erano membri del Comitato per la Salvezza, una delle parti interessate. Tuttavia, considerando che la comunità moscovita consta di circa diecimila membri, le loro vicende personali non potevano costituire una base valida per concludere che gli insegnamenti dei Testimoni erano stati causa di un aumento dei contrasti nelle famiglie di Testimoni. Tali conclusioni avrebbero trovato un fondamento ragionevole se, ad esempio, si fossero basate su un confronto statistico tra il numero di famiglie non religiose che si dividono, il numero di famiglie appartenenti a religioni tradizionali – ad esempio, cristiani ortodossi – che si dividono, e il numero di famiglie di Testimoni che si dividono. Se il dato relativo a quest’ultimo gruppo fosse stato notevolmente più cospicuo degli altri, la cosa avrebbe dimostrato l’esistenza di un nesso causale tra gli insegnamenti dei Testimoni di Geova e la disgregazione delle famiglie. Le corti interne non hanno cercato di attuare un simile confronto.

113. Infine, la perizia preparata dalla difesa sulla vita familiare di quasi mille membri della comunità non fu ammessa per ragioni non repute

pertinenti o sufficienti dalla Corte. In primo luogo, dato che lo studio doveva riguardare famiglie in cui almeno un familiare era membro della comunità ricorrente, scegliere gli intervistati da un elenco fornito dalla comunità era l'unico modo possibile di procedere. Il rischio di falsare i risultati era eliminato dalla selezione casuale dei partecipanti. In secondo luogo, l'assenza di riferimenti a conflitti nelle famiglie non pregiudica di per sé la qualità dello studio né lo rende inattendibile. Del resto, il respingimento della perizia per i motivi indicati dimostra l'idea preconcepita della Corte Distrettuale secondo cui tali conflitti dovevano esistere nelle famiglie di Testimoni di Geova, e rivela la sua prevenzione nel valutare l'evidenza.

114. Alla luce delle summenzionate considerazioni, la Corte ritiene che l'accusa secondo cui i Testimoni di Geova costringevano le famiglie a dividersi non era confermata e le conclusioni delle corti interne non erano fondate su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti.

*(ii) Lesione della personalità, dei diritti e delle libertà dei cittadini*

115. Le corti russe conclusero che la comunità ricorrente avesse perpetrato molteplici violazioni di diversi diritti e libertà dei cittadini russi, inclusi i diritti costituzionali alla privacy e a scegliere la propria religione, il diritto dei genitori a educare i propri figli, il diritto dei bambini al riposo, allo svago e alla partecipazione ad attività ricreative, il diritto di scegliere un'occupazione, ecc. La Corte prenderà ora in esame ciascun gruppo di presunte violazioni.

*(a) Presunta violazione del diritto dei membri della comunità al rispetto della loro vita privata e del loro diritto a scegliersi un'occupazione*

116. Per prima cosa, le corti interne ritennero che le seguenti caratteristiche della vita della comunità ricorrente violassero il diritto costituzionale dei membri all'inviolabilità della loro vita privata e il diritto di scegliersi un'occupazione:

- determinazione del luogo di lavoro e della natura dell'impiego;
- preferenza accordata al lavoro part-time che lascia del tempo per predicare;
- lavoro non retribuito presso il centro della comunità Betel a San Pietroburgo;
- regolamentazione delle attività ricreative;
- divieto di celebrare festività e compleanni;
- attività missionaria obbligatoria e predicazione "di porta in porta".

117. La Corte ribadisce che "vita privata" è un'espressione molto ampia che racchiude la sfera dell'autonomia individuale nell'ambito della quale ciascuno può liberamente dedicarsi allo sviluppo e alla realizzazione della propria personalità e formare relazioni con altre persone e con il mondo

esterno. Ma si estende anche oltre, abbracciando pure attività professionali o d'affari dato che, dopotutto, è nel corso della propria vita lavorativa che la maggioranza delle persone ha una notevole, se non la più grande, occasione per formare relazioni con il mondo esterno (v. *Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, § 71, ECHR 2007-IV; *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, n. 55480/00 e 59330/00, §§ 42-50, ECHR 2004-VIII; e *Niemietz c. Germania*, 16 dicembre 1992, § 29, Series A n. 251-B). Alla luce di questi principi, la decisione dei Testimoni di Geova in merito al trovare un'occupazione a tempo pieno o part time, retribuita o meno, e al modo di celebrare eventi per loro significativi, tra cui eventi religiosi e personali come anniversario di matrimonio, nascita, inaugurazione di nuova casa, ammissione all'università erano questioni che rientravano nella sfera della "vita privata" dei membri della comunità.

118. La Corte evidenzia che molte religioni hanno la caratteristica comune di determinare norme dottrinali di comportamento a cui i fedeli devono attenersi nella loro vita privata. I precetti religiosi che governano la condotta degli aderenti nella vita privata includono, per esempio, la frequenza regolare alle funzioni in chiesa, l'espletamento di specifici rituali come la comunione e la confessione, l'osservanza di ricorrenze religiose o l'astensione dal lavoro in particolari giorni della settimana (v. *Casimiro e Ferreira c. Lussemburgo* (dec.), n. 44888/98, 27 aprile 1999, e *Kontinen c. Finlandia*, n. 24949/94, decisione della Commissione del 3 dicembre 1996), uso di un abbigliamento particolare (v. *Leyla Şahin c. Turchia* [GC], n. 44774/98, § 78, ECHR 2005-XI, e *Phull c. Francia* (dec.), n. 35753/03, 11 gennaio 2005), restrizioni dietetiche (v. *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], n. 27417/95, § 73, ECHR 2000-VII), e molte altre. Le norme dei Testimoni di Geova che richiedevano di riservare sufficiente tempo alle attività religiose e di astenersi dal celebrare festività secolari o non connesse ai Testimoni non erano in tal senso fondamentalmente diverse da limiti analoghi imposti alla vita privata dei fedeli di altre religioni. Rispettando questi precetti nella vita privata, i credenti manifestavano il loro desiderio di attenersi scrupolosamente alle convinzioni religiose che professavano, e la loro libertà di far questo era garantita dall'Articolo 9 della Convenzione, nella forma di libertà di manifestare la propria religione in pubblico e in privato.

119. La Corte ribadisce ancora una volta che il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato vieta allo Stato stesso di giudicare in merito alla legittimità delle convinzioni religiose o dei modi in cui esse sono espresse o manifestate (v. *Leyla Şahin*, citato sopra, § 107, e *Hasan e Chaush*, citato sopra, § 78). Pertanto lo Stato ha un margine di critica ristretto e deve motivare con ragioni gravi e pressanti un'eventuale ingerenza nelle scelte operate dalle persone in ottemperanza a norme religiose di comportamento che rientrano nella sfera dell'autonomia individuale. Un'ingerenza può essere giustificata alla luce del comma 2 dell'Articolo 9 se le scelte sono



incompatibili con i principi basilari della Convenzione, come nel caso, ad esempio, di matrimonio poligamico o di minori (v. *Khan c. Regno Unito*, n. 11579/85, decisione della Commissione del 7 luglio 1986) o di una palese violazione della parità tra i sessi (v. *Leyla Şahin*, citato sopra, § 115), oppure se le scelte sono imposte con la forza, contro la volontà del credente.

120. Nel caso in questione, i tribunali interni non hanno indicato alcuna evidenza a riprova del fatto che i membri della comunità ricorrente siano stati costretti o indotti a preferire un particolare impiego, luogo od orario di lavoro. Al contrario, dalle testimonianze agli atti dei componenti della comunità è evidente che questi ultimi seguivano le pratiche e le dottrine dei Testimoni di Geova per loro libera scelta e che determinavano personalmente dove essere impiegati, come mantenere l'equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e il tempo libero, e quanto tempo dedicare alla predicazione e ad altre attività religiose. I Testimoni di Geova che svolgevano servizio religioso presso la comunità della Betel non erano lavoratori dipendenti del centro, ma volontari non retribuiti. Pertanto, non si applicano a loro le disposizioni di diritto del lavoro riguardanti orario lavorativo, ferie retribuite e orientamento professionale, dato che non vi prestavano opera per profitto economico. È anche degno di nota che il centro della comunità Betel era situato nelle vicinanze di San Pietroburgo e gestito del Centro Amministrativo dei Testimoni di Geova, un'organizzazione riconosciuta a livello federale, ma i tribunali nazionali non adducono ragioni per cui sono giunti alla conclusione che la comunità ricorrente, con sede a Mosca, dovesse essere ritenuta responsabile dell'operato di un centro al di fuori del suo controllo territoriale e legale.

121. Ne consegue che ciò che le corti russe hanno interpretato come una violazione da parte della comunità ricorrente del diritto dei suoi membri al rispetto della loro vita privata era in realtà una manifestazione delle loro credenze nella loro vita privata, in tal senso tutelata dall'Articolo 9. Il volontariato, il lavoro part time e l'opera missionaria non sono contrari ai principi della Convenzione, e la Corte non ravvisa alcuna necessità sociale impellente che potesse giustificare l'ingerenza.

(β) Presunta violazione dell'altrui diritto al rispetto della vita privata

122. I tribunali russi hanno inoltre dichiarato che la predicazione di porta in porta compiuta dai Testimoni invadeva la privacy altrui. L'unica evidenza prodotta a sostegno di tale assunzione è stata la condanna penale del sig. K. per aver aggredito una Testimone di Geova che si era recata in casa sua per parlare con sua moglie. La Corte ritiene che tale condanna sia una prova che una componente della comunità ricorrente è stata vittima di violenza, ma non che lei stessa abbia commesso qualche reato. Come osservato dalla Corte nel caso *Kokkinakis*, "rendere testimonianza cristiana ... [è] missione e responsabilità essenziale di ogni cristiano di ogni chiesa" che va distinta dal proselitismo improprio, il quale può assumere la forma di offerta di

vantaggi materiali o sociali allo scopo di guadagnare nuovi membri alla chiesa o di esercitare pressioni indebite su persone bisognose e può persino contemplare il ricorso alla violenza e al lavaggio del cervello (v. *Kokkinakis*, citato sopra, § 48). Per di più, la legge russa non prevede il reato di proselitismo e nel processo di scioglimento non è stata prodotta o esaminata alcuna prova a dimostrazione del fatto che i membri della comunità ricorrente abbiano fatto ricorso a metodi impropri di proselitismo.

(γ) Presunta violazione dei diritti parentali dei genitori non Testimoni

123. I tribunali russi ritennero la comunità ricorrente responsabile della situazione creatasi in alcune famiglie in cui un genitore non era Testimone di Geova mentre l'altro sì, e quest'ultimo coinvolgeva la prole nelle attività della comunità nonostante le obiezioni del genitore non Testimone. I tribunali videro nella situazione una violazione della libertà di coscienza del bambino e del diritto del genitore non Testimone a partecipare all'educazione del figlio.

124. La Corte osserva che la Legge russa sulle Religioni proibisce che i minori siano coinvolti in associazioni religiose, come pure l'educazione religiosa dei minori contro la loro volontà e senza il consenso dei loro genitori o tutori (vedi paragrafo 73 *supra*). Tale disposizione impedisce a coloro i quali non sono i genitori o i facenti funzione di genitori di obbligare il bambino a partecipare a pratiche o educazione di natura religiosa. Nel sostenere la responsabilità della comunità ricorrente, le corti russe non hanno evidenziato alcuna prova che la comunità stessa o qualche suo componente non genitore sia ricorso a metodi inappropriati per coinvolgere minori nelle sue attività contro la volontà dei minori o dei loro genitori. Al contrario, il coinvolgimento dei figli nella vita religiosa della comunità sembra essere stato approvato e caldeggiato da un genitore che era a sua volta Testimone di Geova. Quindi, la situazione che è stata imputata alla comunità ricorrente non era in realtà collegata all'operato della comunità, bensì alle azioni di singoli aderenti che erano genitori di quei bambini.

125. La Corte rammenta che l'Articolo 2 del Protocollo N. 1 richiede che lo Stato rispetti il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e che l'Articolo 5 del Protocollo N. 7 stabilisce che i coniugi godono dell'uguaglianza di diritti nelle loro relazioni con i loro figli. La Legge russa sulle Religioni non subordina l'educazione religiosa dei figli all'esistenza di un accordo tra i genitori. Entrambi i genitori, anche qualora seguano diverse dottrine e credenze, hanno lo stesso diritto di crescere i figli secondo le loro convinzioni religiose o non religiose; qualsiasi disaccordo essi abbiano circa la necessità e l'entità della partecipazione del figlio a pratiche religiose e attività educative sono questioni private, da risolversi nel rispetto delle procedure stabilite dal diritto di famiglia interno.

126. I tribunali russi stabilirono inoltre che la comunità ricorrente aveva interferito con i diritti parentali dei genitori non Testimoni perché i genitori Testimoni avevano scelto di essere rappresentati da avvocati che avevano difeso altri Testimoni di Geova. La Corte dichiara che il diritto a difendere i propri interessi attraverso l'assistenza legale che si preferisce implica la possibilità di scegliere fra gli avvocati qualificati che saranno meglio preparati per rappresentare la parte in una data causa. Questo diritto acquista particolare rilevanza nelle controversie relative all'affidamento, in cui sono in gioco i diritti parentali. È comprensibile che i genitori Testimoni abbiano spesso preferito farsi rappresentare da avvocati dotati di una considerevole esperienza specifica acquisita in casi simili, oltre che bene informati sugli insegnamenti dei Testimoni di Geova. Non vi è evidenza che tali rappresentanti abbiano esercitato indebita influenza o abbiano fatto pressioni sulle corti chiamate a giudicare nelle cause di affidamento, sulle parti o sui testimoni. Per di più, non vi è evidenza che gli avvocati in questione fossero dipendenti o legali patrocinanti della comunità ricorrente. Risulta perciò oscuro su quale base legale la comunità ricorrente dovrebbe essere ritenuta responsabile della loro attività.

127. Infine, la Corte ha osservato che le conclusioni della Corte Distrettuale di Golovinsky, secondo cui i figli dei Testimoni di Geova avevano subito una violazione dei loro diritti in quanto i brani biblici avrebbero limitato il loro modo di pensare indipendente, avrebbero soffocato lo sviluppo del loro patriottismo e li avrebbero resi degli emarginati, erano basate sulla testimonianza di esperti nominati dall'accusa e di parenti che manifestavano aperta ostilità nei confronti della religione dei Testimoni di Geova. Non risulta, peraltro, che la Corte Distrettuale si sia premurata di sottoporre a una controperizia i bambini stessi, gli insegnanti, gli operatori sociali o altri parenti. In totale assenza di qualsiasi prova diretta a sostegno delle suddette conclusioni, queste ultime non si possono dichiarare fondate su valutazioni soddisfacenti delle prove rilevanti.

(δ) Accuse di proselitismo, "controllo mentale" e disciplina totalitaria

128. I tribunali russi hanno inoltre dichiarato che la comunità ricorrente ha violato il diritto dei cittadini alla libertà di coscienza sottoponendoli a pressione psicologica, tecniche di "controllo mentale" e disciplina totalitaria.

129. Premesso che non esiste una definizione scientifica e comunemente accettata di ciò che costituisce "controllo mentale" e che nessuna definizione di tale espressione è stata data nelle sentenze interne, la Corte ha trovato rilevante che i tribunali non abbiano menzionato il nome di nemmeno una singola persona il cui diritto alla libertà di coscienza sarebbe stato violato per mezzo di tali tecniche. Inoltre non risulta che i consulenti dell'accusa abbiano intervistato qualcuno che sia stato in tal modo costretto a unirsi alla comunità. Al contrario, i ricorrenti su base individuale e altri membri della comunità ricorrente hanno

attestato dinanzi alla corte di aver scelto la propria religione in modo volontario e consapevole e, avendo abbracciato la fede dei Testimoni di Geova, di seguirne i precetti di loro spontanea volontà.

130. Oltre a ciò, la petizione presentata da svariate migliaia di Testimoni di Geova alla Corte Distrettuale, al Presidente e al Procuratore Generale conteneva la richiesta di non negare i loro diritti e le loro libertà democratiche, tra cui la libertà di coscienza (vedi il paragrafo 51 *supra*). La Corte Distrettuale ritenne che tutti i firmatari della petizione l'avevano firmata perché sottoposti a pressione psicologica. Tuttavia, non fu in grado di menzionare alcuna prova di tale pressione né di citare l'esempio di qualcuno che aveva firmato la petizione contro la propria volontà. Di conseguenza, le conclusioni sul punto delle corti russe erano basate su congetture non corroborate dai fatti.

*(iii) Induzione al suicidio o al rifiuto dell'assistenza medica*

131. Un'ulteriore ragione addotta per il divieto posto sulla comunità ricorrente era l'accusa secondo cui essa aveva indotto i suoi membri a suicidarsi e/o a rifiutare l'assistenza medica in situazioni di pericolo di vita.

132. Innanzitutto, la Corte osserva che i tribunali russi non hanno circostanziato le accuse di induzione al suicidio, non hanno fornito esempi di tale incitamento nelle dottrine o nelle pratiche della comunità ricorrente, e nemmeno indicato il nome di qualche membro della comunità che abbia posto fine alla propria vita o abbia tentato di farlo. Sebbene la giurisprudenza nazionale pare considerare il rifiuto del sangue come equivalente al suicidio, dal punto di vista di questa Corte tale analogia non sussiste, in quanto la situazione di un paziente che intende affrettare la propria morte sospendendo le cure mediche è diversa da quella dei pazienti che – come i Testimoni di Geova – operano una scelta nell'ambito delle cure mediche pur continuando a desiderare di stare meglio e non respingono le cure mediche in toto. Dato che l'accusa di induzione al suicidio non è basata sui fatti, la Corte si limiterà ad esaminare la seconda accusa, ovvero che, su istigazione della comunità, i suoi membri avrebbero rifiutato l'assistenza medica rifiutando trasfusioni di sangue o di suoi componenti.

133. È comunemente nota la credenza dei Testimoni di Geova secondo cui la Bibbia vieta l'ingestione di sangue, sacro a Dio, e che il divieto si applica alla trasfusione di ogni tipo di sangue o di componenti del sangue che non siano del paziente stesso. Il divieto religioso non ammette eccezioni e rimane valido anche nel caso in cui le migliori valutazioni cliniche reputino la trasfusione di sangue necessaria per evitare danni irreparabili alla salute del paziente o persino per salvargli la vita. Alcuni Testimoni di Geova, tra i quali anche membri della comunità ricorrente, portano con sé un documento contenente direttive mediche anticipate – noto in Russia come tessera “Niente Sangue” (vedi il paragrafo 68 *supra*) – in cui è riportato che rifiutano le trasfusioni di sangue in qualsiasi circostanza per

motivi religiosi. Alcuni membri della comunità ricorrente che erano stati ricoverati in ospedale hanno rifiutato con decisione una trasfusione di sangue nonostante lo staff sanitario la raccomandasse energicamente. Questi elementi sono stati appurati dalle corti interne e non sono stati contestati dai ricorrenti.

134. La Corte riconosce che il rifiuto per motivi religiosi di trattamenti sanitari che possono salvare la vita è un problema di notevole complessità legale, che riguarda il conflitto tra l'interesse dello Stato a difendere la vita e la salute dei cittadini e il diritto individuale all'autonomia personale nella sfera dell'integrità fisica e delle convinzioni religiose (vedi, *mutatis mutandis*, *Pretty c. Regno Unito* n. 2346/02, § 62 et seq., ECHR 2002-III). Il provvedimento impugnato della Legge russa sulle Religioni era apparentemente volto a proteggere gli individui da influenze religiose che potevano indurli a operare scelte considerate irrazionali o poco sagge per motivi di ordine pubblico, quale la decisione di rifiutare un trattamento sanitario generalmente considerato utile. Era basato sul presupposto che il potere dello Stato di proteggere le persone dalle conseguenze infauste dello stile di vita da loro preferito deve essere prioritario rispetto ai diritti dei credenti al rispetto della loro vita privata e alla libertà di manifestare la propria religione mediante le pratiche e l'osservanza dei riti. Tale presupposto ha reso non necessario che le corti russe facessero una valutazione di equilibrio che avrebbe permesso loro di porre su un piatto della bilancia le considerazioni sulla sanità e sicurezza pubblica e sull'altro il principio di autonomia personale e libertà religiosa (confronta *Pretty*, citato sopra, § 74). Di conseguenza, spetta alla Corte verificare se tale equilibrio sia stato compromesso.

135. Il rispetto della dignità e della libertà dell'uomo è l'essenza stessa della Convenzione, e i concetti di autodeterminazione e autonomia della persona sono principi importanti alla base dell'interpretazione delle sue garanzie (v. *Pretty*, citato sopra, §§ 61 e 65). La capacità di condurre la propria vita secondo le proprie scelte include la possibilità di svolgere attività percepite come fisicamente dannose oppure pericolose per se stessi. Nel campo dell'assistenza sanitaria, anche nei casi in cui il rifiuto di una particolare cura potrebbe condurre a un esito fatale, l'imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente adulto e capace di intendere e volere interferirebbe con il diritto di quest'ultimo all'integrità fisica, e violerebbe i diritti protetti dall'Articolo 8 della Convenzione (v. *Pretty*, citato sopra, §§ 62 e 63, e *Acmanne e altri c. Belgio*, n. 10435/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984).

136. La libertà di accettare o rifiutare particolari cure mediche, o di scegliere cure alternative, è essenziale per i principi di autodeterminazione e autonomia dell'individuo. Un adulto capace è in grado di decidere, ad esempio, se sottoporsi a un determinato intervento chirurgico, a una cura medica o, analogamente, se accettare una trasfusione di sangue. Tuttavia, perché questa

libertà abbia significato, il paziente deve avere il diritto di operare scelte che siano in armonia con i suoi convincimenti e valori, a prescindere da quanto ad altri essi possano parere irrazionali, poco saggi o imprudenti. Già numerose autorevoli corti chiamate a esaminare casi di Testimoni di Geova che avevano rifiutato la trasfusione di sangue hanno concluso che, nonostante l'interesse pubblico a preservare la vita o l'incolumità del paziente fosse indubbiamente legittimo e molto sentito, esso è dovuto soccombere davanti all'ancor più sentito interesse del paziente a decidere il corso della propria vita (v. sentenze citate sopra nei paragrafi da 85 a 88). È stato sottolineato che la libera scelta e l'autodeterminazione sono in se stessi costituenti fondamentali della vita e che, in assenza di indicatori della necessità di salvaguardare terze parti (come nel caso di una vaccinazione obbligatoria in caso di epidemia), lo Stato deve astenersi dall'interferire con la libertà di scelta dell'individuo in campo sanitario, dato che tale ingerenza può solo diminuire, e non aumentare, il valore della vita (v. sentenze *Moiette c. Shulman* e *Fosmire c. Nicoleau*, citate sopra nei paragrafi 85 e 87).

137. Questa posizione è ripresa anche nella legge russa che tutela il diritto di scelta del paziente. I Principi Fondamentali della Legislazione Russa in materia di Salvaguardia della Salute dei Cittadini esprimono chiaramente il diritto del paziente di rifiutare un trattamento medico o di richiederne l'interruzione a condizione che il paziente abbia ricevuto informazioni esaurienti e comprensibili sulle possibili conseguenze di tale decisione. Non è richiesto che i pazienti forniscano le ragioni del loro rifiuto. Il loro rifiuto può essere ignorato solo nell'ambito di tre specifiche situazioni: la prevenzione della diffusione di malattie contagiose, la cura di gravi disturbi mentali e la terapia obbligatoria di un criminale (vedi i paragrafi 81 e 83 *supra*). Inoltre, la decisione dei genitori di rifiutare un trattamento per un figlio può essere revocata attraverso un provvedimento giudiziario (vedi paragrafo 82 *supra*). È evidente che la legislazione russa protegge la libertà di scelta individuale in fatto di cure mediche fintantoché il paziente sia un adulto capace e non ci sia pericolo per terzi innocenti. Queste disposizioni sono state ripetutamente invocate dai ricorrenti nei processi di primo grado e in appello, ma non sono stati menzionati o presi in esame nelle sentenze emesse dalle corti interne. La Corte nota invece che tali disposizioni erano applicabili *prima facie* nella fattispecie, poiché tutti i casi di rifiuto della trasfusione di sangue descritti nelle sentenze interne riguardavano Testimoni di Geova adulti e capaci di decidere per sé in campo sanitario. Nell'unico caso riguardante un minore l'ospedale non richiese l'autorizzazione giudiziaria per somministrare la trasfusione di sangue, nonostante questa possibilità fosse esplicitamente prevista dalla legge (vedi paragrafo 82 *supra*), a indicazione del fatto che l'autorizzazione fu considerata non necessaria per motivi sanitari o di altro genere.

138. Inoltre, sebbene i Testimoni di Geova la cui opposizione alle trasfusioni di sangue è stata ammessa come prova fossero adulti legalmente

capaci di rifiutare tale trattamento sanitario, dalle sentenze delle corti russe si potrebbe intendere che il loro rifiuto non fosse un'espressione della loro reale volontà ma il prodotto delle pressioni esercitate su di loro dalla comunità ricorrente. La Corte è concorde sul fatto che, nelle situazioni in cui l'incolumità e la vita stessa del paziente sono in pericolo, è legittimo preoccuparsi dell'autenticità del suo rifiuto di un trattamento sanitario. Nel significativo caso *In re T. (Adult: Refusal of Treatment)*, il Giudice Donaldson, della Corte di Appello di Inghilterra e Galles, indicò che il rifiuto poteva essere viziato perché prodotto non dalla volontà del paziente ma dalla volontà di altri. Se la volontà del paziente era stata condizionata, allora il rifiuto non rappresentava una vera decisione (vedi sentenza, § 5, paragrafo 86 *supra*). Il Giudice Staughton aggiunse che “affinché un rifiuto o consenso apparente abbia meno peso di un rifiuto o consenso reale deve sussistere un'influenza esterna di grado tale da persuadere la paziente a dipartirsi dai suoi desideri, in una misura tale da essere considerata indebita dalla legge”.

139. La Corte ribadisce che, nonostante gli argomenti fondati sulle credenze religiose possano essere estremamente persuasivi e trascinanti, il diritto “di cercare di convincere il prossimo” è componente imprescindibile della libertà (v. *Kokkinakis*, citato sopra, § 31, e *Larissis e altri c. Grecia*, 24 febbraio 1998, § 45, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-1). Nel caso *Larissis* la Corte fece un distinguo tra la posizione di militari che trovarono difficile sottrarsi alle conversazioni su argomenti religiosi intavolate dai ricorrenti, che erano stati loro superiori, e quella di civili che non erano soggetti a pressioni e costrizioni simili a quelle esercitate sul personale militare. Nel primo caso si può intravedere una forma di molestia o di esercizio di una pressione indebita, mentre il secondo può essere visto come un innocuo scambio di idee (v. *Larissis*, §§ 51, 54, 59). Nella fattispecie la Corte non trova nei giudizi espressi dalle corti interne alcun elemento indicante che sia stata esercitata qualche forma impropria di pressione o di indebita influenza. Al contrario, risulta che molti Testimoni di Geova hanno operato la scelta consapevole di rifiutare emotrasfusioni in anticipo e non pressati da un'emergenza, ciò che è dimostrato dal fatto che si erano preparati alle emergenze compilando il documento “Niente Sangue” e portandolo con sé nel borsellino. Nulla fa pensare che abbiano vacillato nella loro determinazione di non accettare trasfusioni di sangue dopo il loro ricovero in ospedale. Analogamente, non vi è alcuna prova oggettiva che la loro volontà fosse stata sopraffatta o che il rifiuto del sangue non rappresentasse la loro reale decisione.

140. Le conclusioni della Corte Distrettuale secondo cui la tessera “Niente Sangue” consentiva ai correligionari del paziente di prendere decisioni sanitarie in sua vece sono discordanti con il reale contenuto del testo della tessera (riprodotto nel paragrafo 68 *supra*). Concepita per fornire direttive anticipate al medico, la tessera si limitava a certificare la scelta che

il paziente aveva già operato per se stesso, e cioè di rifiutare le trasfusioni di sangue e di componenti del sangue. Non delegava il diritto di prendere qualche altra decisione in campo medico a qualcun altro, ma designava il rappresentante legale del paziente, colui che, qualora il paziente si fosse trovato in stato di incoscienza o di impossibilità di comunicare, avrebbe potuto garantire che le scelte terapeutiche del paziente fossero note al personale sanitario e fossero da esso rispettate. L'Articolo 33 dei Principi Fondamentali della Legislazione Russa in materia di Salvaguardia della Salute prevede che il paziente possa valersi di un rappresentante nelle questioni di carattere medico (vedi paragrafo 81 *supra*). L'identità del rappresentante non riveste alcun valore legale, dato che la legge non conferisce nessun diritto particolare ai parenti stretti. Il paziente era libero di scegliere come suo rappresentante un compagno di fede o un membro del Comitato di Assistenza Sanitaria della comunità ricorrente che avrebbe avuto il vantaggio di conoscere dettagliatamente le dottrine dei Testimoni di Geova in merito alla questione delle trasfusioni di sangue e quindi poteva ragguagliare il personale sanitario in merito alla compatibilità delle procedure proposte con le credenze religiose del paziente.

141. Infine, la Corte osserva che il provvedimento della Legge sulle Religioni impugnato, così come è stato interpretato dalle corti interne, non richiedeva che ci fosse la prova di un danno effettivo all'incolumità dell'individuo. Il fatto che la comunità ricorrente avesse predicato l'importanza dottrinale dell'astensione dalle trasfusioni di sangue nelle sue pubblicazioni religiose e avesse distribuito tra i suoi membri delle copie in bianco delle tessere "Niente Sangue" era in sé sufficiente a far scattare il divieto delle sue attività. Questa conclusione ha avuto l'effetto di rendere illegali gli insegnamenti dei Testimoni di Geova riguardanti il rifiuto di trattamenti medici, ed equivaleva a dichiarare illegittime le loro credenze religiose relative alla sacralità del sangue. Ciò nondimeno la Corte ribadisce che lo Stato non ha il diritto, secondo la Convenzione, di stabilire cosa si debba o non si debba insegnare, perché il diritto alla libertà di religione garantito dalla Convenzione esclude ogni facoltà discrezionale da parte dello Stato di dichiarare se determinate convinzioni religiose o i modi impiegati per esprimerle sono legittimi (v. *Manoussakis e altri*, citato sopra, § 47).

142. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che le corti interne non hanno dimostrato in modo convincente l'esistenza di una "necessità sociale impellente" e tantomeno di "ragioni pertinenti e sufficienti" per giustificare una compressione del diritto dei ricorrenti all'autonomia personale nella sfera delle credenze religiose e dell'integrità fisica.



*(iv) Danneggiamento della salute dei cittadini*

143. I tribunali russi hanno stabilito che la partecipazione alle attività della comunità ricorrente aveva danneggiato la salute degli aderenti perché essi avevano rifiutato trasfusioni di sangue, avevano provato emozioni forti e subito cambiamenti di personalità.

144. In linea generale, la Corte osserva che riti e rituali di molte religioni possono arrecare danno al benessere agli aderenti; ad esempio, il digiuno, che è particolarmente lungo e severo nelle confessioni cristiano-ortodosse, o la circoncisione dei bambini maschi ebrei e musulmani. Non sembra che tra i precetti dei Testimoni di Geova vi sia alcuna di queste pratiche controverse. Ciò che più conta, a differenza del provvedimento che sanziona il semplice atto di incoraggiare il rifiuto dell'assistenza medica, l'accusa di danneggiamento della salute dei cittadini deve essere accompagnata da prove a dimostrazione di un effettivo danno alla salute come definito dalla legge. Nondimeno, le sentenze interne non hanno segnalato alcun membro della comunità ricorrente la cui salute sia stata danneggiata, né hanno citato alcuna perizia medico-legale che valutasse l'entità del danno e stabilisse un nesso causale tra il danno e le attività della comunità ricorrente. L'esito sanitario dei casi riportati di rifiuto delle trasfusioni di sangue non viene specificato, e tali rapporti non sono accompagnati da perizie mediche utili a dimostrare che una trasfusione di sangue avrebbe oggettivamente recato beneficio al paziente. Oltre a ciò, come la Corte ha rilevato poc'anzi, il rifiuto della trasfusione di sangue è stato un'espressione del libero arbitrio dei singoli individui appartenenti alla comunità che esercitavano il loro diritto all'autonomia personale nell'ambito delle cure mediche tutelato sia dalla Convenzione che dalla legge russa.

145. La testimonianza dei familiari non Testimoni relativa a "cambiamenti di personalità negativi e improvvisi" da parte dei loro familiari Testimoni rispecchia la loro valutazione soggettiva delle circostanze, fortemente distorta dalla frustrazione e dall'allontanamento dei familiari. Generalmente, i cambiamenti nella personalità sono parte integrante dello sviluppo umano e non sono di per sé indice di problemi sanitari. Inoltre, è risaputo che le esperienze religiose sono una fonte notevole di emozioni e il pianto può esprimere la gioia di essere uniti al divino. Nei procedimenti interni non è stata fornita prova sufficiente a dimostrare che lo sfinimento sul piano emotivo o le lacrime versate dai membri della comunità ricorrente abbiano avuto un effetto negativo apprezzabile sul loro benessere o sulla loro condizione psicologica.

146. Di conseguenza, la Corte ritiene che l'accusa di danneggiamento della salute dei cittadini è priva di fondamento concreto.

*(v) Induzione di minori a entrare nell'organizzazione*

147. La comunità ricorrente è stata anche accusata di indurre minori a entrare nell'organizzazione, che le corti interne hanno inteso come un coinvolgimento di minori in attività religiose nonostante le obiezioni del genitore non Testimone di Geova.

148. La Corte ha già esaminato minuziosamente questa asserzione e ha concluso che essa non è sostenuta dalle prove (vedi paragrafi 124 e seguenti, *supra*). In particolare, la Corte non è stata in grado di trovare alcuna indicazione che minori siano stati “irretiti” contro la loro volontà con l’inganno, l’astuzia o altro mezzo improprio.

(vi) *Incitamento a sottrarsi ai propri doveri civili*

149. Il tribunali russi hanno concluso che le pubblicazioni distribuite dalla comunità ricorrente incitavano i cittadini a rifiutarsi di servire nell’esercito e di svolgere un servizio civile alternativo, promuovevano un atteggiamento irrispettoso nei confronti della bandiera e dell’inno nazionale, e vietavano di celebrare le feste nazionali.

150. È fatto arcinoto che i Testimoni di Geova sono un gruppo religioso volto al pacifismo e che le loro dottrine impediscono agli aderenti di svolgere il servizio militare, indossare un’uniforme o imbracciare le armi (v. ad esempio *Thlimmenos c. Grecia* [GC], n. 34369/97, § 42, ECHR 2000-IV). D’altra parte, i Testimoni di Geova sono disposti a svolgere un servizio civile alternativo a condizione che non sia riconducibile a organizzazioni militari (v. *Faizov c. Russia* (dec.), n. 19820/04, 15 gennaio 2009). La Costituzione russa (Articolo 59 § 3) e la Legge russa sulle Religioni (sezione 3 § 4) riconoscono esplicitamente il diritto dei cittadini russi all’obiezione di coscienza al servizio militare, sostituibile con il servizio civile alternativo. Il diritto a svolgere un servizio civile alternativo è stato coerentemente affermato dai tribunali russi, anche in casi in cui tale diritto era esercitato da un Testimone di Geova (v. *Faizov*, citato sopra). Pertanto l’esortazione religiosa al rifiuto di prestare servizio militare era del tutto ottemperante alle leggi russe, e nel processo alla comunità non è stato portato all’attenzione nessun esempio di qualche membro della comunità ricorrente che abbia contravvenuto alle leggi rifiutando il servizio civile alternativo.

151. Le corti russe non hanno menzionato alcuna norma di legge interna ai sensi della quale i Testimoni di Geova dovrebbero mostrare ossequio ai simboli dello Stato. Né la Legge sull’Inno Nazionale, né la Legge sulla Bandiera dello Stato, né la Legge sugli Emblemi dello Stato della Federazione Russa contengono norme relative all’obbligo civile di onorare tali simboli. Il Codice Penale Russo considera reato il vilipendio alla bandiera o ai simboli dello Stato, che può configurarsi ad esempio nello strapparli o imbrattarli, o nell’apportarvi dei segni che ne distorcano il significato (Articolo 329). Tuttavia, nel processo per lo scioglimento della comunità ricorrente, le corti russe non hanno citato nessuna condanna di qualche suo membro per aver recato offese simili, e nessun caso specifico in cui sia stato manifestato un “atteggiamento irrispettoso”.

152. Infine, la “partecipazione alle celebrazioni durante le feste nazionali” non è un dovere civile come definito dalla legge. In realtà, non vi è legge che obblighi a celebrare qualche ricorrenza, secolare o religiosa che

sia, e se una tale partecipazione forzata fosse stata elevata a obbligo legale, probabilmente la cosa avrebbe sollevato una questione relativamente agli Articoli 9 e 10 della Convenzione (confronta *Efstratiou e Valsamis c. Grecia*, 18 dicembre 1996, § 32, *Reports* 1996-VI, riguardante la partecipazione di figli di Testimoni di Geova a una parata scolastica).

153. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che non è stato dimostrato in modo convincente che la comunità ricorrente o i suoi membri abbiano incitato, o siano stati incitati, a sottrarsi a qualche obbligo civile sancito dalla legge.

**(d) Severità della sanzione**

154. Infine la Corte esaminerà la decisione interna di sciogliere la comunità ricorrente e di vietarne le attività dal punto di vista della gravità della sanzione applicata dai tribunali russi. La Corte ribadisce che la natura e la severità della sanzione sono fattori di cui tener conto quando si valuta la proporzionalità dell'interferenza (v. *Refah Partisi*, citato sopra, § 133).

155. Al principio, la Corte ha osservato che una proscrizione generale delle attività di una comunità religiosa appartenente a una nota confessione cristiana è un fatto eccezionale. Dalla loro nascita, verso la fine del XIX secolo, i Testimoni di Geova hanno consolidato una presenza attiva in molti paesi in ogni parte del mondo, compresi tutti gli Stati Europei che sono attualmente membri del Consiglio d'Europa. In tali paesi è stato loro permesso di praticare la loro religione in comunione con altri, anche se possono aver affrontato ritardi e difficoltà nell'ottenimento del riconoscimento formale (v. ad esempio *Tsirlis e Kouloumpas c. Grecia*, 29 maggio 1997, § 44, *Reports* 1997-III, e *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri*, citato sopra).

156. Dopo la scomparsa dell'URSS e durante la transizione della Russia verso la democrazia, i Testimoni di Geova sono stati in grado di praticare legalmente la loro religione e di ottenere il riconoscimento giuridico delle loro organizzazioni religiose a livello federale e regionale (vedi paragrafo 12 *supra*). La loro organizzazione religiosa riconosciuta a livello federale esiste dal 1992 e ha riottenuto il riconoscimento giuridico da parte del Ministero della Giustizia nel 1999, dopo uno studio peritale molto approfondito. In altre regioni russe quasi quattrocento organizzazioni regionali dei Testimoni di Geova sono state create e hanno successivamente riottenuto il riconoscimento giuridico (vedi paragrafo 163 *infra*). Anche se alcune di queste organizzazioni hanno dovuto difendersi da accuse simili a quelle avanzate nei procedimenti contro la comunità ricorrente davanti alle corti moscovite (vedi, ad esempio, la sentenza della Corte della Repubblica dei Tatarsi concernente il rifiuto di una trasfusione di sangue, citata nel paragrafo 84 *supra*, o l'accusa penale poi smentita di "induzione di minori ad affiliarsi alla setta", descritta nel caso *Kuznetsov e altri c. Russia*, n.

184/02, §§ 10-13, 11 gennaio 2007), nessuna di esse è stata sciolta o ha subito restrizioni delle proprie attività.

157. La Corte ha già avuto modo di esaminare la situazione particolare venutasi a creare a Mosca nel periodo successivo all'entrata in vigore della Legge sulle Religioni nel 1997, quando le autorità hanno sistematicamente rifiutato di riconcedere il riconoscimento giuridico alle organizzazioni religiose che erano descritte come "religioni non tradizionali", tra cui l'Esercito della Salvezza e la Chiesa di Scientology. La Corte ha rilevato, in entrambi i casi, che "le autorità di Mosca non avevano agito in buona fede e avevano trascurato il loro dovere di essere neutrali e imparziali" (v. *Church of Scientology Moscow c. Russia*, n. 18147/02, § 97, 5 aprile 2007, e *Moscow Branch of the Salvation Army c. Russia*, n. 72881/01, § 97, ECHR 2006-XI). Questo trattamento diseguale, riservato a quanto pare anche ai Testimoni di Geova, continua ad essere fonte di preoccupazione per l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (v. paragrafi 101-102 della Relazione in merito al rispetto di obblighi e impegni da parte della Federazione Russa, citata nel paragrafo 89 *supra*, e la Risoluzione 1278 sulla legge russa sulle religioni, citata in *Church of Scientology Moscow*, § 63).

158. Prima della sentenza che disponeva il suo scioglimento, la comunità ricorrente dei Testimoni di Geova era esistita e aveva operato legalmente a Mosca per oltre dodici anni, dal 1992 al 2004. Durante l'intero periodo di esistenza legale, né la comunità ricorrente, né i suoi anziani, né i suoi singoli membri sono mai stati trovati colpevoli di qualche reato penale o amministrativo o illecito civile; nessuna evidenza in tal senso è stata prodotta durante il processo interno che ha ordinato lo scioglimento o è stata portata all'attenzione della Corte. Nemmeno la serie di indagini giudiziarie sulle attività della comunità ricorrente, intraprese sulla base delle denunce sporte dal Comitato per la Salvezza, ha prodotto evidenza di alcun reato penale (vedi paragrafi 16-22 *supra*).

159. Ai sensi della Legge sulle Religioni, sezione 14, lo scioglimento forzato e il divieto di ogni attività è l'unica sanzione che i tribunali possono applicare alle organizzazioni religiose trovate carenti dei requisiti espressi nella Legge sulle Religioni. La Legge non prevede la possibilità di emanare un ammonimento o comminare una multa. Di conseguenza, la sanzione dello scioglimento va applicata indiscriminatamente, quale che sia il livello di gravità della violazione in questione. Le sentenze emesse dalle corti russe pongono fine all'esistenza di una comunità religiosa che conta approssimativamente 10.000 aderenti e impongono contro le sue attività un divieto indefinito, oltre che illimitato nel tempo e nella portata. Questa è stata, senza dubbio, la più grave forma di ingerenza, mirando a colpire, come ha fatto, i diritti di migliaia di Testimoni di Geova moscoviti, negando loro la possibilità di congregarsi con i compagni di fede per la preghiera e il culto. Pertanto, anche se la Corte ammettesse che ci fossero ragioni impellenti per la

suddetta ingerenza, essa ritiene che lo scioglimento permanente della comunità ricorrente, associato al divieto delle attività di quest'ultima, costituisca una misura drastica e sproporzionata al legittimo scopo perseguito. Sarebbe stato possibile raggiungere un maggior grado di flessibilità nella scelta di sanzioni più proporzionate introducendo nella legislazione interna sanzioni alternative meno radicali, come un ammonimento, una multa o la revoca di benefici fiscali (v. *Tebieti Muhafize Cemiyyeti e Israfilov c. Azerbaijan*, n. 37083/03, § 82, ECHR 2009-...)

**(e) Conclusione generale**

160. la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto alla libertà di religione e di associazione dei ricorrenti non era giustificata. Le corti interne non hanno addotto ragioni "pertinenti e sufficienti" per affermare che la comunità ricorrente obbligava le famiglie a dividersi, violava i diritti e le libertà dei suoi membri o di terzi, che incitava i suoi aderenti a suicidarsi o a rifiutare le cure mediche, danneggiava i diritti dei genitori non Testimoni o dei loro figli, o induceva i membri a sottrarsi ai loro doveri sanciti dalla legge. La sanzione imposta dalle corti interne era eccessiva in ragione della mancanza di flessibilità della legislazione interna e sproporzionata rispetto a qualunque scopo legittimo fosse perseguito. A tal proposito, vi è stata violazione dell'Articolo 9 della Convenzione, visto alla luce dell'Articolo 11.

**II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA CONVENZIONE PER IL RIFIUTO DI RICONCEDERE ALLA COMUNITÀ RICORRENTE IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO**

161. I ricorrenti sostengono che l'ingiustificato rifiuto delle autorità russe di riconcedere alla comunità ricorrente il riconoscimento come organizzazione religiosa costituisce una violazione dei loro diritti ai sensi degli Articoli 9 e 11 della Convenzione. La Corte ribadisce che i ricorsi relativi al rifiuto di concessione del riconoscimento vanno esaminati dal punto di vista dell'Articolo 11 della Convenzione letto alla luce dell'Articolo 9 (v. *The Moscow Branch of the Salvation Army*, citato sopra, §§ 74 e 75, con ulteriori riferimenti). Dato che la natura religiosa della comunità ricorrente non era stata messa in discussione a livello nazionale ed essa era stata ufficialmente riconosciuta come organizzazione religiosa regionale, la Corte considera che lo stesso approccio vada adottato nel caso di specie.

## A. Argomenti delle parti

### 1. *I ricorrenti*

162. I ricorrenti sostengono che il rifiuto di concedere nuovamente il riconoscimento giuridico consisteva in un'ingerenza nel loro diritto alla libertà di religione e di associazione. Dal punto di vista della legge interna, ha avuto l'effetto di privare la comunità ricorrente del diritto di chiedere l'esenzione dal servizio militare per il clero, del diritto di fondare istituti educativi, di invitare predicatori stranieri, di produrre, acquistare, importare e distribuire pubblicazioni religiose, e molti altri diritti. Oltre a questo, il rifiuto del riconoscimento ha limitato il diritto della comunità ricorrente di emendare il proprio statuto, tra cui gli estremi bancari e l'elenco dei firmatari autorizzati. L'inserimento della comunità ricorrente nel Registro Statale Unificato degli Enti Giuridici era stato effettuato secondo le riforme amministrative interne e non costituiva un nuovo riconoscimento per gli scopi previsti dalla Legge sulle Religioni.

163. I ricorrenti sostengono che l'ingerenza non era prevista dalla legge e non era necessaria in una società democratica. Il 16 agosto 2002 la Corte Distrettuale di Presnenskiy ha appurato che il Dipartimento di Giustizia di Mosca non aveva addotto il processo di scioglimento in corso presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy come motivo del mancato riconoscimento. Inoltre, le quattro indagini giudiziarie svolte tra il giugno del 1996 e l'aprile del 1998 non avevano rilevato alcuna attività criminosa da parte della comunità ricorrente. Nell'aprile del 1999, dopo un'accurata perizia, il Ministero della Giustizia aveva concesso di nuovo il riconoscimento dell'organizzazione federale dei Testimoni di Geova, di cui la comunità ricorrente faceva parte. Similmente, nello stesso periodo, 398 comunità dei Testimoni di Geova in altre regioni russe avevano ottenuto o riottenuto il riconoscimento giuridico.

164. I ricorrenti sostengono che le autorità russe abbiano agito in malafede, ricorrendo a ripetuti dinieghi alla richiesta di riconoscimento, continui ritardi e ostruzionismo tecnico, sebbene non ci fossero prove che la comunità ricorrente costituisse una minaccia per lo Stato o per l'ordine pubblico.

### 2. *Il Governo*

165. Il Governo afferma che non ci sia stata ingerenza nei diritti dei ricorrenti alla libertà di associazione perché la comunità ricorrente non è stata liquidata e ha mantenuto integralmente la veste di ente giuridico. Il 9 settembre 2002 è stata inserita nel Registro Statale Unificato degli Enti Giuridici e ha continuato le proprie attività religiose.

166. Il Governo sostiene inoltre che non c'è stata violazione del diritto dei ricorrenti alla libertà di religione, né vi è stata alcuna restrizione di tale

diritto. La sanzione imposta alla comunità ricorrente “non era severa e non era motivata da fattori religiosi, ma dal mancato rispetto della legge e dalla violazione della procedura amministrativa”. I membri della comunità ricorrente hanno continuato a professare la propria fede, a tenere funzioni religiose e cerimonie, e a guidare i loro aderenti. Infatti dal 5 al 7 luglio 2002 la comunità ricorrente ha tenuto un congresso regionale dei Testimoni di Geova a cui hanno partecipato 24.000 fedeli.

167. Infine, il Governo asserisce che alla comunità ricorrente non è stato impedito di presentare una nuova richiesta di riconoscimento.

### **B. Sulla ricevibilità**

168. In un caso analogo riguardante un rifiuto di nuovo riconoscimento giuridico ai sensi della Legge russa sulle Religioni, la Corte ha già stabilito che, fino a quando la comunità ricorrente ha mantenuto la capacità giuridica di presentare ricorso a questa Corte, i singoli ricorrenti non potevano dichiararsi vittime della violazione derivata dal rifiuto delle autorità interne di concedere il riconoscimento, che riguardava solo la comunità ricorrente in quanto tale (v. *Church of Scientology Moscow e altri c. Russia* (dec.), n. 18147/02, 28 ottobre 2004, e anche *The Holy Monasteries c. Grecia*, n. 13092/87 e 13984/88, decisione della Commissione del 5 giugno 1990). Ne consegue che, nella parte in cui questo ricorso è stato presentato da singoli ricorrenti, esso è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni dalla Convenzione ai sensi dell'Articolo 35 § 3, e deve perciò essere respinto ai sensi dell'Articolo 35 § 4.

169. La Corte constata inoltre che il ricorso presentato dalla comunità ricorrente non è manifestamente infondato ai sensi dell'Articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa osserva peraltro che non ricorre nessun altro motivo di irricevibilità. Occorre dunque dichiararlo ricevibile.

### **C. Sul merito**

170. Alla luce dei principi generali suindicati, la facoltà di costituire un ente giuridico allo scopo di agire collettivamente nell'ambito di un mutuo interesse è uno degli aspetti più importanti della libertà di associazione, senza il quale tale diritto verrebbe svuotato di ogni significato. La Corte ha espresso il parere che un rifiuto da parte delle autorità interne di conferire lo status di ente giuridico a un'associazione di individui può costituire ingerenza nell'esercizio del diritto dei ricorrenti alla libertà di associazione (v. *Gorzelik*, citato sopra, § 52 *et passim*, e *Sidiropoulos*, citato sopra, § 31 *et passim*). Laddove l'organizzazione della comunità religiosa è in discussione, il rifiuto di riconoscerla come entità giuridica costituisce inoltre un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti alla libertà di religione ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione (v. *Metropolitan Church of Bessarabia*,

citato sopra, § 105). Il diritto alla libertà di religione dei fedeli racchiude in sé la possibilità che ai credenti sia permesso di associarsi liberamente, senza interventi arbitrari da parte dello Stato (v. *Hasan e Chaush c. Bulgaria*, citato sopra, § 62).

171. La Corte evidenzia che la comunità ricorrente era esistita e aveva operato legalmente in Russia dal 1992. Nel 1997 lo Stato convenuto promulgò una nuova Legge sulle Religioni che richiedeva a tutte le organizzazioni religiose già riconosciute giuridicamente di emendare il proprio statuto adeguandolo alla nuova Legge e di presentare domanda entro una certa scadenza per riottenere il riconoscimento. Diverse istanze in tal senso presentate dalla comunità ricorrente prima della scadenza dei termini furono respinte, con l'effetto di precludere la possibilità di presentare ulteriori istanze per il nuovo riconoscimento.

172. La Corte ha già appurato in due casi simili che, contrariamente a quanto argomentato dal Governo, l'inserimento delle informazioni relative all'associazione religiosa nel Registro Statale Unificato degli Enti Giuridici non corrisponde al "riottenimento del riconoscimento giuridico" richiesto dalla Legge sulle Religioni, in quanto tale operazione è relativa unicamente all'istituzione di tale registro e al trasferimento delle competenze di registrazione da un'autorità all'altra per effetto dell'entrata in funzione di una nuova procedura per la registrazione degli enti religiosi (v. *The Moscow Branch of The Salvation Army*, § 67, e *Church of Scientology Moscow*, § 78, entrambi citati sopra). Inoltre, la Corte rilevò in quegli stessi casi che il rifiuto di riconcedere il riconoscimento rivelava un'ingerenza nel diritto dell'organizzazione religiosa alla libertà di associazione e anche nel suo diritto alla libertà di religione, in quanto la Legge sulle Religioni limitava la facoltà di un'associazione religiosa priva di personalità giuridica di svolgere tutta una serie di attività religiose e di modificare gli articoli del proprio statuto (v. *The Moscow Branch of The Salvation Army*, § 74, e *Church of Scientology Moscow*, § 83, entrambi citati sopra). Tali conclusioni sono pertinenti anche al caso di specie.

173. Di conseguenza, la Corte considera che ci sia stata un'ingerenza nei diritti della comunità ricorrente ai sensi dell'Articolo 11 della Convenzione letto alla luce dell'Articolo 9 della Convenzione. Essa deve perciò determinare se l'ingerenza soddisfaceva le condizioni poste dal paragrafo 2 di tali disposizioni, ovvero, se essa era "stabilita dalla legge", se perseguiva uno o più fini legittimi e se era "necessaria in una società democratica" (vedi, tra le altre fonti, *Metropolitan Church of Bessarabia*, citato sopra, § 106).

174. La Corte osserva che le ragioni addotte per il rifiuto non sono rimaste le stesse durante il periodo in cui la comunità ricorrente ha cercato di riottenere il riconoscimento. La prima, la seconda e la terza istanza non sono state esaminate a motivo della presunta incompletezza della documentazione fornita (vedi paragrafi 37, 38 e 40 *supra*), e



successivamente alla comunità ricorrente è stato richiesto di fornire lo statuto e il certificato di riconoscimento giuridico originali. Tuttavia la Corte Distrettuale di Presnenskiy concluse che non vi erano basi legali per una tale richiesta (vedi paragrafo 48 *supra*). La quarta istanza fu respinta a motivo di discrepanze testuali tra lo statuto e la Legge sulle Religioni (vedi paragrafo 41 *supra*). La quinta e ultima istanza fu respinta facendo riferimento al procedimento pendente presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy per lo scioglimento della comunità ricorrente (vedi paragrafo 43 *supra*). Questa motivazione fu ritenuta valida anche dalla Corte Distrettuale di Butyrskiy e dal Tribunale di Mosca (vedi paragrafi 47 e 49 *supra*). Infine, la Corte Distrettuale di Presnenskiy e il Tribunale di Mosca respinsero l'appello presentato dal secondo istante, il sig. Chaykovskiy, sulla base di un nuovo motivo, cioè l'introduzione nel 2002 di una nuova modulistica per le istanze di riconoscimento (vedi paragrafi 48 e 49 *supra*).

175. Quanto alla presunta incompletezza della documentazione fornita dalla comunità ricorrente, la Corte evidenzia che il Dipartimento di Giustizia di Mosca omise sistematicamente di precisare il motivo per cui la documentazione risultava incompleta (vedi paragrafi 37, 38 e 40 *supra*). In risposta a una richiesta scritta della comunità ricorrente, il vicedirettore del Dipartimento affermò che non era obbligato legalmente a elencare i documenti mancanti (vedi paragrafo 40 *supra*). Come la Corte ha già appurato in un caso simile riguardante il Dipartimento di Giustizia di Mosca, questo atteggiamento non solo ha precluso al ricorrente la possibilità di rettificare le presunte lacune dell'istanza e ripresentarla, ma ha anche contravvenuto all'esplicito requisito previsto dalla legislazione interna secondo cui qualsiasi rifiuto deve essere motivato (v. *Church of Scientology Moscow*, citato sopra, § 91). Non indicando chiaramente le ragioni per cui l'istanza per il riottenimento del riconoscimento presentata dalla comunità ricorrente veniva rifiutata, il Dipartimento di Giustizia di Mosca agiva in maniera arbitraria. Di conseguenza, la Corte considera che la motivazione del rifiuto non era "stabilita dalla legge".

176. Già i tribunali interni hanno stabilito che la richiesta avanzata dal Dipartimento di Giustizia di Mosca di avere lo statuto e il certificato di riconoscimento giuridico originali non aveva fondamento giuridico (vedi paragrafo 48 *supra*). Per di più, questa Corte ha già concluso in un caso simile che la richiesta di presentazione dei documenti originali non scaturiva dal testo della Legge sulle Religioni o da altro documento di regolamentazione e che era eccessivamente gravosa per l'istante, in quanto poteva avere l'effetto di rendere impossibile la ripresentazione delle istanze per il riottenimento del riconoscimento rettificato (v. *Church of Scientology Moscow*, citato sopra, § 92).

177. La Corte non reputa necessario esaminare le presunte discrepanze tra lo statuto della comunità ricorrente e il testo della Legge sulle Religioni perché la quinta e ultima istanza per il riottenimento del riconoscimento fu

presentata nella forma corretta e perché tali discrepanze non furono addotte come motivo indipendente del rifiuto durante i processi interni.

178. È altresì non necessario valutare se il riferimento al processo pendente di scioglimento potesse costituire una motivazione valida per giustificare il diniego del nuovo riconoscimento poiché, come la Corte ha già concluso sopra, le accuse a carico della comunità ricorrente non erano basate su validi elementi probatori e non potevano essere dichiarate ragioni “pertinenti e sufficienti” per l’ingerenza.

179. Infine, per quanto riguarda la decisione dei tribunali interni secondo cui la comunità ricorrente doveva ripresentare istanza per il riottenimento del riconoscimento usando la nuova modulistica introdotta nel 2002, la Corte nota che la Legge sulle Religioni non subordina il riottenimento del riconoscimento all’uso di specifici moduli. In ogni caso, né le autorità interne, né il Governo sono riusciti nelle loro argomentazioni a spiegare per effetto di quale disposizione di legge la comunità ricorrente potesse ancora ripresentare istanza per il riottenimento del riconoscimento giuridico dopo che i termini per la presentazione erano scaduti il 31 dicembre 2000 e tale istanza era ovviamente divenuta tardiva (confronta *Church of Scientology Moscow*, citato sopra, § 79).

180. Ne consegue che i motivi invocati dalle autorità interne per negare il nuovo riconoscimento giuridico della comunità ricorrente sono privi di fondamento legale. Un’ulteriore considerazione pertinente per la valutazione, da parte della Corte, della giustificazione dell’ingerenza è che, nel momento in cui fu introdotto il requisito del riottenimento del riconoscimento, la ricorrente esisteva e operava a Mosca come comunità religiosa indipendente da molti anni. A quel momento, non esistevano sentenze amministrative o giudiziarie indicanti che la comunità ricorrente nella sua interezza o i suoi membri avessero violato qualche legge o regolamento relativo alla vita associativa e alle attività religiose. Date le circostanze, la Corte ritiene che le ragioni per rifiutare il nuovo riconoscimento giuridico avrebbero dovuto essere particolarmente serie e pressanti (v. *Church of Scientology Moscow*, e *The Moscow Branch of The Salvation Army*, entrambi citati sopra, § 96). Nella fattispecie, le autorità interne non hanno addotto alcuna ragione del genere.

181. Tenendo conto di quanto già appurato circa la mancanza di basi legali per le ragioni fornite dal Dipartimento di Giustizia di Mosca e confermate dai tribunali di Mosca come motivazione del rifiuto di concedere nuovamente il riconoscimento giuridico alla comunità ricorrente, la Corte dichiara, come ha già fatto in due casi analoghi, che rifiutando di riconcedere il riconoscimento giuridico ai Testimoni di Geova di Mosca, le autorità moscovite non agirono in buona fede e trascurarono il loro dovere di essere neutrali e imparziali nei confronti della comunità ricorrente (v. *Church of Scientology Moscow*, e *The Moscow Branch of The Salvation Army*, entrambi citati sopra, § 97).

182. Alla luce di quanto sopra, la Corte considera l'ingerenza nei diritti alla libertà di religione e di associazione della comunità ricorrente non era giustificata. Si ravvisa pertanto una violazione dell'Articolo 11 della Convenzione letto alla luce dell'Articolo 9 in merito al rifiuto di riconcedere il riconoscimento giuridico alla comunità ricorrente.

### III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 9, 10 E 11

183. I ricorrenti invocano inoltre l'Articolo 14 della Convenzione, in relazione agli articoli 9, 10 e 11, lamentando una discriminazione nei loro confronti a motivo della loro condizione di minoranza religiosa in Russia. L'Articolo 14 dispone quanto segue:

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

#### A. Argomenti delle parti

##### 1. I ricorrenti

184. I ricorrenti sostengono che il procedimento giudiziario e quello volto a ottenere lo scioglimento della comunità ricorrente si basavano unicamente su un attacco discriminatorio alle convinzioni religiose dei Testimoni di Geova. I tribunali interni hanno sistematicamente rifiutato di svolgere uno studio comparativo di pubblicazioni di altre organizzazioni religiose, in particolare della Chiesa Ortodossa Russa.

##### 2. Il Governo

185. Il Governo nega che il rifiuto di riconcedere il riconoscimento giuridico della comunità ricorrente, il suo scioglimento e il divieto delle sue attività costituissero una discriminazione ai danni della comunità ricorrente o dei singoli ricorrenti. Sottolinea che non è stato avviato alcun procedimento a carico dei singoli membri della comunità.

#### B. Sulla ricevibilità

186. La Corte constata che questo ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'Articolo 35 § 3 della Convenzione e che non ricorre nessun altro motivo di irricevibilità. Occorre dunque dichiararlo ricevibile.

### C. Sul merito

187. Viene qui ribadito che l'Articolo 14 non ha esistenza autonoma, ma gioca un importante ruolo complementare delle altre disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, dato che tutela individui in situazioni simili da ogni discriminazione nel godimento dei diritti enunciati nelle altre disposizioni. Qualora una disposizione materiale di un Articolo della Convenzione o dei Protocolli sia stata invocata isolatamente e in concomitanza con l'Articolo 14 e si evidenzia una violazione dell'Articolo materiale, generalmente non è necessario che la Corte consideri il caso anche dal punto di vista dell'Articolo 14, a meno che la palese disparità di trattamento nel godimento del diritto in questione non sia un aspetto fondamentale del caso (v. *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], n. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 89, ECHR 1999-III, e *Dudgeon c. Regno Unito*, sentenza del 22 ottobre 1981, Series A n. 45, § 67).

188. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che la disparità di trattamento di cui i ricorrenti si dichiarano vittime sia stata sufficientemente tenuta in considerazione nelle valutazioni di cui sopra, che hanno portato a concludere che c'è stata una violazione delle disposizioni materiali della Convenzione. Ne consegue che non c'è ragione di esaminare separatamente gli stessi fatti dal punto di vista dell'Articolo 14 della Convenzione (v. *Metropolitan Church of Bessarabia*, § 134, e *Sidiropoulos*, § 52, entrambi citati sopra).

#### IV. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE PER L'ECESSIVA DURATA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLO SCIoglIMENTO

189. I ricorrenti lamentano una violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione a motivo dell'eccessiva durata del procedimento relativo allo scioglimento della comunità ricorrente. La parte attinente dell'Articolo 6 § 1 dispone quanto segue:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata ... entro un termine ragionevole da un tribunale ... chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...”

#### A. Argomenti delle parti

##### 1. I ricorrenti

190. I ricorrenti sostengono che il processo sia stato irragionevolmente lungo. Hanno fornito un elenco dettagliato dei ritardi attribuibili a varie figure nell'ambito del procedimento da cui emerge che un notevole ritardo

di tre anni e quarantun giorni è stato dovuto alle perizie, un ulteriore ritardo di due anni, un mese e quarantacinque giorni è stato causato dalle corti, e cinque mesi e tre giorni di ritardo sono stati provocati dall'accusa. I ricorrenti riconoscono la responsabilità di due mesi di ritardo.

## 2. *Il Governo*

191. Il Governo asserisce che la durata del procedimento era dovuta alla complessità del caso e al fatto che sono state ordinate tre perizie legali composite che coinvolgevano specialisti in studi religiosi, linguistica e psicologia. Inoltre, il procedimento è stato rinviato più di una volta su richiesta della comunità ricorrente.

## **B. Sulla ricevibilità**

192. La Corte osserva che soltanto la comunità ricorrente, e non i singoli ricorrenti, era parte in causa nel procedimento civile. Ne consegue che, nella parte in cui questo ricorso è stato presentato da singoli ricorrenti, è incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'Articolo 35 § 3 e deve perciò essere respinto ai sensi dell'Articolo 35 § 4.

193. La Corte ribadisce inoltre che l'Articolo 6, nel suo lato civile, è applicabile a processi riguardanti l'esistenza legale di un'associazione (v. *Relionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas*, §§ 106-08, e *APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri*, §§ 30-36, entrambi citati sopra). Non essendo questo ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'Articolo 35 § 3 della Convenzione e non sussistendo nessun altro motivo di irricevibilità, occorre dichiararlo ricevibile.

## **C. Sul merito**

### 1. *Il periodo in esame*

194. La Corte osserva che il pubblico ministero ha richiesto lo scioglimento della comunità ricorrente il 23 aprile 1998. Tuttavia, il periodo da considerare ai fini del caso di specie è iniziato solo il 5 maggio 1998, quando la Convenzione è entrata in vigore in Russia. Il periodo in questione è terminato il 16 giugno 2004 con la sentenza definitiva del Tribunale Regionale. È durato quindi in totale sei anni e quasi due mesi per i due livelli di giudizio, dei quali sei anni, un mese e tredici giorni ricadono nella giurisdizione della Corte.

## 2. Ragionevolezza della durata del processo

195. La Corte riafferma che la ragionevolezza della durata del processo deve essere soppesata alla luce delle circostanze di specie e tenendo conto dei seguenti criteri: la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e delle autorità pertinenti e qual è la posta in gioco per il ricorrente nella controversia (vedi, tra molte altre fonti, *Frydlender c. Francia* [GC], n. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

196. La Corte osserva che il processo riguardava lo scioglimento di una comunità religiosa e il divieto delle sue attività. Le questioni implicate erano indubbiamente complesse. Tuttavia, la complessità del caso non basta da sola a spiegare la durata del procedimento, che ammonta a oltre sei anni per i due livelli di giudizio.

197. Per quanto riguarda la comunità ricorrente, la Corte nota che alcune udienze vennero aggiornate su richiesta della comunità ricorrente, il che provocò un ritardo aggiunto di circa sei mesi.

198. Per quanto riguarda il comportamento delle autorità, la Corte rileva che il periodo complessivo, sottratto il periodo imputabile al comportamento della comunità ricorrente, di circa cinque anni e mezzo è attribuibile alle autorità. Alcuni ritardi durante quel periodo sono imputabili alle corti, ad esempio un ritardo di quattro mesi tra la cassazione della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Mosca il 30 maggio 2001 e l'istituzione di un nuovo processo il 25 settembre 2001, o l'aggiornamento di tre mesi tra il 13 febbraio e il 14 maggio 2003. Tuttavia, la gran parte dei ritardi è dovuta alla sospensione dei processi in attesa del completamento degli studi peritali, il primo dei quali richiese oltre venti mesi (da marzo 1999 a dicembre 2000). Nel complesso, i ritardi dovuti alle perizie ammontano a più di tre anni. La Corte non è chiamata a determinare le ragioni dei ritardi nella preparazione delle relazioni peritali perché, come ha indicato in varie occasioni, l'Articolo 6 § 1 della Convenzione impone agli Stati Contraenti il dovere di organizzare il loro ordinamento giudiziario in modo tale che le corti interne possano adempiere all'obbligo di emettere sentenze in tempi ragionevoli e perché la responsabilità di un ritardo causato da una perizia ricade, in ultima analisi, sullo Stato (v. *Rolgezer e altri c. Russia*, n. 9941/03, § 30, 29 aprile 2008; *Salamatina c. Russia*, n. 38015/03, § 28, 1° marzo 2007; *Kesyan c. Russia*, n. 36496/02, § 57, 19 ottobre 2006; e *Capuano c. Italia*, 25 giugno 1987, § 32, Series A n. 119). Ne consegue che le autorità sono responsabili per una parte significativa dei ritardi nei processi.

199. Dopo aver esaminato tutto il materiale presentatole, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti è stata eccessiva e non ha rispettato il requisito del "termine ragionevole". A questo riguardo, vi è stata pertanto una violazione dell'Articolo 6 § 1.

## V. SULLE ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

200. Infine i ricorrenti, invocando l'Articolo 4 del Protocollo N. 7, sostengono che i procedimenti volti allo scioglimento della comunità ricorrente rappresentavano un nuovo processo per i reati da cui erano stati definitivamente prosciolti a seguito delle indagini giudiziarie del 1998. Si lamentano inoltre, ai sensi dell'Articolo 6 § 1, del fatto che all'udienza d'appello del 30 maggio 2001, un membro del collegio giudicante nutrive pregiudizi nei confronti dei Testimoni di Geova, che la corte di appello aveva agito in difetto di giurisdizione e che il procedimento giudiziario ai danni dei Testimoni di Geova equivaleva a un abuso di potere da parte della pubblica accusa.

201. La Corte constata che il procedimento volto ad ottenere lo scioglimento della comunità ricorrente era di natura civile. Di conseguenza, l'Articolo 4 del Protocollo N. 7 non è applicabile, e questo ricorso è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione e deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'Articolo 35 § 4. Oltre a ciò, dopo la sentenza di appello del 30 maggio 2001, il caso fu esaminato *ex novo* dalle corti di due livelli di giurisdizione. Il ricorso concernente i presunti vizi del processo di appello è pertanto manifestamente infondato e deve essere respinto.

## VI. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

202. Ai sensi dell'Articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa”.

### A. Danno

203. I ricorrenti sostengono che il principale danno materiale da loro subito a seguito del procedimento di scioglimento consiste nelle spese legali, di cui chiederanno risarcimento in un capo separato più avanti. Quanto al danno morale, chiedono che sia la Corte a stabilire l'entità del risarcimento. Citano come somme di riferimento i risarcimenti di 20.000 euro (EUR) nel caso *Metropolitan Church of Bessarabia e altri* (citato sopra, relativo al rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla chiesa ricorrente), EUR 75.000 nel caso *Sovtransavto Holding c. Ucraina* (equa soddisfazione, n. 48553/99, 2 ottobre 2003, relativo all'ansia dovuta alla durata della causa) e EUR 200.000 nel caso *Dicle for the Democratic Party*

(*DEP*) of *Turkey c. Turchia* (n. 25141/94, 10 dicembre 2002, relativo alla frustrazione dei membri del partito politico dissolto ingiustamente).

204. Il Governo sostiene di aver già fornito esempi a dimostrazione del fatto che i Testimoni di Geova sono stati in grado di esercitare i loro diritti religiosi e perciò un accertamento della violazione sarebbe già sufficiente a costituire un'equa soddisfazione.

205. La Corte ritiene che il rifiuto del riconoscimento giuridico opposto alla comunità ricorrente e i procedimenti interni protrattisi a lungo e culminati con il suo scioglimento e il divieto delle sue attività ha sicuramente provocato un danno morale alla comunità ricorrente, angoscia, ansia e la sensazione di essere stati trattati ingiustamente ai singoli ricorrenti, oltre a svantaggiare la loro vita religiosa e togliere loro la possibilità di praticare la religione dei Testimoni di Geova collettivamente. Stimando complessivamente il danno morale secondo principi di equità, la Corte accorda ai ricorrenti un risarcimento complessivo di EUR 20.000, oltre a eventuali tasse applicabili.

206. Viene ulteriormente ribadito che, nei casi in cui la Corte rileva una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo legale, come prescritto dall'Articolo 46 della Convenzione, non solo di risarcire la parte interessata con la somma accordata quale equa soddisfazione in base all'Articolo 41, ma anche di vagliare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o (se appropriato) individuali che possono essere adottate nell'ordinamento interno al fine di porre fine alla violazione rilevata dalla Corte e riparare per quanto possibile agli effetti. In linea generale, è primariamente prerogativa dello Stato interessato scegliere i mezzi a cui ricorrere nel proprio ordinamento interno al fine di ottemperare al suo obbligo legale sancito dall'Articolo 46 della Convenzione. Nella fattispecie, la Corte ha rilevato una violazione dell'Articolo 9 letto alla luce dell'Articolo 11 in relazione allo scioglimento della comunità ricorrente e il divieto delle sue attività, e una violazione dell'Articolo 11 letto alla luce dell'Articolo 9 in relazione al rifiuto di riconcedere il riconoscimento giuridico alla comunità ricorrente ai sensi della Legge sulle Religioni del 1997. Va sottolineato che, in base alla sentenza n. 4-P, 26 febbraio 2010 della Corte Costituzionale Russa, le sentenze di questa Corte sono vincolanti in Russia, e una sentenza di questa Corte che accerta una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli è motivo sufficiente per riaprire cause civili ex Art. 392 del Codice di Procedura Civile e rivedere le sentenze emesse da tribunali interni alla luce dei principi della Convenzione affermati dalla Corte. Questa Corte ritiene che tale revisione sia il mezzo più opportuno per porre rimedio alle violazioni identificate dalla sentenza. Lo Stato convenuto rimane comunque libero, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di scegliere qualsiasi ulteriore provvedimento atto ad adempiere agli obblighi legali gravanti su di esso, come previsto dall'Articolo 46 della Convenzione, a patto che tali provvedimenti siano compatibili con



quanto concluso nella sentenza della Corte (v. *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], n. 39221/98 e 41963/98, § 249).

## **B. Spese e costi**

207. I ricorrenti hanno spiegato che nei procedimenti interni relativi allo scioglimento si sono fatti rappresentare da tre esperti avvocati per difendere la comunità di circa 10.000 Testimoni di Geova moscoviti dalle accuse del Ministero della Giustizia e della pubblica accusa russa. Il sig. J. Burns, del Foro canadese, è versato nelle credenze, nelle pratiche e nelle pubblicazioni religiose dei ricorrenti e ha seguito cause dei Testimoni di Geova in varie giurisdizioni in tutto il mondo. Il sig. A. Leontyev ha agito quale difensore generale per il Centro Amministrativo dei Testimoni di Geova in Russia. La sig.ra G. Krylova, membro decano del Foro di Mosca, è uno dei più eminenti avvocati in Russia in materia di libertà religiosa. Inoltre, il sig. R. Daniel, del Foro inglese, è stato incaricato di preparare il ricorso presentato alla Corte.

208. I ricorrenti puntualizzano che il procedimento interno per lo scioglimento è durato per un tempo straordinariamente lungo – 116 giorni di udienza – e che i loro difensori hanno dovuto provvedere a far comparire molti periti e testimoni, e assicurarsi che fossero rappresentati adeguatamente. Le spese totali sostenute per l'avvocato russo, il sig. Leonyev, a una tariffa oraria di EUR 40, spese di viaggio, costi di stampa e copia di EUR 0,15 per pagina, spese di trascrizione di EUR 3,50 per pagina, ammontano a EUR 65.519,75, secondo la seguente specifica:

- EUR 800 per la difesa nei procedimenti penali;
- EUR 19.329,45 per la prima serie di procedimenti presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy (37 giorni; 1.952 pagine di trascrizione);
  - EUR 1.078,10 per la difesa nel processo di appello proposto dal pubblico ministero davanti al Tribunale di Mosca;
  - EUR 35.142,20 per la seconda serie di procedimenti presso la Corte Distrettuale di Golovinskiy (66 giorni; 3.257 pagine di trascrizione);
  - EUR 1.070 per il processo di appello davanti al Tribunale di Mosca;
  - EUR 8.100 per il ricorso alla Corte.

209. Oltre a ciò, gli onorari e le spese ammontano a EUR 42.400 per la sig.ra Krylova, a EUR 219.571 per il sig. Burns e a EUR 36.258 per il sig. Daniel, per un totale di EUR 298.229. I ricorrenti forniscono copia dei contratti di patrocinio e altra documentazione giustificativa.

210. Il Governo sostiene che i costi presentati sono manifestamente eccessivi e irragionevoli perché sono abbondantemente superiori alle somme che normalmente la Corte ha accordato come aiuto legale ai

ricorrenti e perché esse “non sono corrispondenti alle condizioni di vita in Russia”. Inoltre, fatta eccezione per la parcella della sig.ra Krylova, i ricorrenti non hanno fornito prova dell’avvenuto pagamento della parcella dei loro difensori. Anche assumendo che il pagamento degli onorari abbia avuto luogo, il Governo asserisce che la somma accordata non dovrebbe eccedere EUR 3.000.

211. La Corte osserva che il procedimento per lo scioglimento era stato avviato dalle autorità russe al fine di vietare le attività dell’intera comunità ricorrente. I ricorrenti sono stati altresì costretti a impiegare risorse sostanziali per difendere gli interessi della comunità e i loro compagni di fede a Mosca. I procedimenti hanno avuto una durata abnorme, 116 giorni di udienza, il che ha portato la Corte a constatare una violazione separata ai sensi dell’Articolo 6 della Convenzione che garantisce un termine ragionevole. In questo frangente, la Corte riconosce che i procedimenti hanno generato costi e spese legali ingenti. Tuttavia, considera eccessiva la somma richiesta per le parcelle dei legali. Facendo una stima complessiva di costi e spese, la Corte accorda ai ricorrenti una somma totale di EUR 50.000, più qualsiasi somma che può essere dovuta a titolo di imposta.

### **C. Interessi moratori**

212. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sulla base del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

## **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ**

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso presentato dai ricorrenti per quanto riguarda lo scioglimento della comunità ricorrente e il divieto delle sue attività, il ricorso presentato dalla comunità ricorrente per quanto riguarda il rifiuto di concedere nuovamente il riconoscimento giuridico, il ricorso riguardante la discriminazione per motivi religiosi e il ricorso presentato dalla comunità ricorrente per l’eccessiva durata dei procedimenti per lo scioglimento, mentre dichiara irricevibili i rimanenti motivi del ricorso;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell’Articolo 9 della Convenzione letto alla luce dell’Articolo 11 in merito allo scioglimento della comunità ricorrente e al divieto posto alle sue attività;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell’Articolo 11 della Convenzione letto alla luce dell’Articolo 9 in merito al rifiuto di concedere nuovamente il riconoscimento giuridico alla comunità ricorrente;

4. *Dichiara* che non è necessario esaminare se il rifiuto di concedere nuovamente il riconoscimento giuridico e/o la decisione di sciogliere la comunità ricorrente abbia rivelato una violazione dell'Articolo 14 della Convenzione;
5. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione in merito all'eccessiva durata dei procedimenti per lo scioglimento;
6. *Dichiara*
  - (a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti in solido, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'Articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in rubli russi al tasso applicabile alla data del pagamento:
    - (i) EUR 20.000 (ventimila euro) per danno morale, più qualsiasi somma che può essere dovuta a titolo di imposta; e
    - (ii) EUR 50.000 (cinquantamila euro) per le spese e i costi, più qualsiasi somma che può essere dovuta a titolo di imposta;
  - (b) che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
7. *Rigetta* per l'eccedenza la domanda di equa soddisfazione.

Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 10 giugno 2010, a norma dell'Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren Nielsen  
Cancelliere

Christos Rozakis  
Presidente